

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 572-A

RELAZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE (TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE CUTRERA)

Comunicata alla Presidenza il 30 luglio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Programma di salvaguardia ambientale 1988-1990

presentato dal **Ministro dell'Ambiente**
di concerto col **Ministro dell'Interno**
col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
col **Ministro del Tesoro**
col **Ministro dei Lavori Pubblici**
col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
col **Ministro dei Trasporti**
col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**
col **Ministro per i Beni Culturali e Ambientali**
col **Ministro per gli Affari Regionali**
e col **Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca
Scientifica e Tecnologica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1987

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo accolto in sede referente dalla Commissione territorio, ambiente e beni ambientali, che si sottopone all'esame dell'Assemblea e per il quale si propone il titolo «Nuove norme per l'ambiente e programma di salvaguardia ambientale», è il risultato di un'opera collegiale di parziale modifica del disegno di legge presentato dal Governo nel novembre dello scorso anno. Il testo, che si riferiva al «Programma di salvaguardia ambientale 1988-1990», intendeva concretamente avviare a rapida soluzione l'impegno assunto dal Governo di porre al centro della politica economica di risanamento e di sviluppo del paese i problemi della salvaguardia ambientale e fronteggiare, in sede di prevenzione, l'emergenza ecologica attraverso un'azione organica di riequilibrio.

Come è stato giustamente osservato nel corso del dibattito in Commissione, quello sottoposto all'esame dell'Assemblea non è più soltanto un provvedimento che indica le azioni e gli interventi sul territorio da progettare e realizzare nell'arco di un triennio, anche attraverso l'utilizzo delle dotazioni finanziarie preordinate dalla legge finanziaria per il 1988, ma un testo che contiene disposizioni di più ampia portata che concorrono alla formazione di un organico assetto normativo per la difesa dell'ambiente. Questo assetto normativo è ancora incompleto ma dovrà, per venire incontro alle evidenti e urgenti esigenze che si presentano, trovare più complete ed adeguate soluzioni in tempi necessariamente brevi.

La Commissione è pervenuta alla redazione del testo in esame sulla base di un complesso di convergenti ragioni. Si è dovuto anzitutto constatare che la legge finanziaria per il 1988, approvata successivamente alla presentazione del disegno di legge governativo sulla salvaguardia ambientale, ha messo a disposizione per interventi di politica ambientale risorse più ampie e per finalità anche diverse da quelle considerate all'atto della redazione del testo governativo (così, ad esempio, per gli

interventi di risanamento del fiume Po e di altri bacini fluviali), e che la medesima legge finanziaria per il 1988, nella sommarietà delle sue disposizioni, in alcuni settori della politica ambientale recava disposizioni molto imprecise che richiedevano quindi, per essere concretamente applicabili, una più accurata specificazione (così, ad esempio, per la normativa sui parchi nazionali prioritari). Da qui una prima ragione per introdurre integrazioni e modifiche al disegno di legge presentato, compito al quale il Governo - di ciò la Commissione di merito ha ripetutamente dato atto - si è apprestato con pieno e significativo intento di collaborazione.

Una seconda ragione che ha portato alla redazione di un testo parzialmente innovativo rispetto a quello originario del Governo è da ravvisarsi nella necessità di coordinare e correlare le disposizioni del disegno di legge in esame con quelle da tempo in discussione presso i due rami del Parlamento per l'approvazione di leggi-quadro di portata fondamentale per l'affermazione di un nuovo diritto dell'ambiente. Non è risultato sempre facile dettare regolamentazioni di settore che, per singole categorie di intervento, sono destinate ad anticipare istituti giuridici e figure organizzative che dovranno trovare il loro definitivo assetto nelle richiamate leggi-quadro. Può essere ricordata, a questo proposito, con riferimento al problema del bacino del Po, la ravvisata connessione fra le esigenze di carattere idrogeologico considerate dalla legge-quadro per la tutela del suolo, attualmente in discussione alla Camera dei deputati, da una parte, e le finalità di risanamento qualitativo delle acque del Po e di difesa naturalistica del corso del fiume perseguite dal Titolo V del disegno di legge in esame, dall'altra. Cosicché, lo sforzo della Commissione è stato quello di prospettare un regime di interventi compatibile con il prevedibile e definitivo assetto che la materia riceverà quando la legge-quadro per la difesa del suolo sarà definitivamente approva-

ta. Analogamente può essere ricordata la materia dei parchi nazionali, in merito alla quale la Commissione, all'esito di una approfondita discussione, ha ritenuto di potere anticipare - almeno in parte - i contenuti del dibattito in corso alla Camera dei deputati relativamente all'esame della legge-quadro sui parchi naturali, dibattito di particolare complessità per il contrapporsi di tesi che, nelle passate legislature, hanno impedito di giungere a soluzioni definitive.

Un'ulteriore ragione che ha indotto a inserire alcune modifiche e integrazioni al testo presentato dal Governo è stata offerta dalle risultanze delle audizioni condotte con le rappresentanze istituzionali e con quelle del mondo del lavoro e delle associazioni presenti e attive nel settore ambientale. Ad illustrazione delle istanze e delle tesi esposte, sono state presentate osservazioni scritte e documenti di lavoro che, da un lato, hanno dato conferma del grande impegno e del grande interesse con cui le forze più sensibili della nostra società seguono l'evoluzione di questa materia e prospettano ipotesi di intervento da affidare alla sfera della legislazione e dell'amministrazione e, dall'altro lato, hanno richiamato l'attenzione della Commissione sulla ampiezza e la profondità del lavoro legislativo ancora da svolgere. Nè la Commissione, pur valutando i limiti del proprio impegno, poteva rifiutare di accogliere taluni spunti e suggerimenti destinati ad allargare i confini della originaria proposta governativa al fine di inserire alcuni settori di intervento, come quelli connessi con la formazione professionale e le esigenze del mondo del lavoro. D'altra parte, nella materia ambientale, molto spesso le istanze e le spinte delle parti sociali hanno anticipato l'azione del legislatore.

Da questo complesso di ragioni è maturato - come si è detto - un testo che ha un respiro più ampio rispetto alla originaria impostazione governativa; tuttavia, a parere del relatore, esso recepisce soltanto alcune delle esigenze più urgenti, già affermate a livello sociale, nel settore della tutela ambientale: e in un prossimo futuro saremo chiamati ad apportarvi ulteriori e importanti integrazioni al fine di colmare le attuali carenze. L'impostazione del testo che si sottopone all'esame dell'Assem-

blea può essere, pertanto, più o meno condivisibile, ma in ogni caso è testimonianza dell'apporto che tutti i Gruppi politici rappresentati nella Commissione hanno voluto dare alla sua redazione, con un impegno di lavoro e di apporti culturali che ha presentato aspetti di particolare profondità e intensità. Come relatore, desidero esprimere un vivo ringraziamento ai membri della Commissione ed al suo Presidente, lieto di poter portare il senso di questa gratitudine all'attenzione dell'Assemblea.

Il punto di partenza dal quale muove il disegno di legge in esame è la presa di coscienza del rilevante ritardo con cui nel nostro paese sono stati affrontati i problemi ambientali. Ritardo che ha portato le condizioni di vita delle nostre popolazioni a soglie di rischio spesso incompatibili con le esigenze di miglioramento della qualità della vita. Ritardo da cui deriva una realtà quotidiana caratterizzata da preoccupazioni e da carenze (dalle insufficienze dell'azione preventiva contro il rischio ambientale, alle carenze nella lotta contro l'inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, alla debolezza della politica di difesa delle acque del mare, alla sostanziale inadeguatezza delle strutture organizzative, sia a livello statale che a livello regionale, per lo svolgimento delle azioni di difesa ambientale), sinora spesso affrontate in modo episodico e scoordinato, allorchè maturano eventi di particolare gravità come quelli che, proprio in questi giorni, colpiscono le popolazioni per i gravi fatti di inquinamento al largo di Manfredonia, ovvero per le nubi tossiche di Massa Marittima e della Val di Bormida. Ritardo che, per alcuni aspetti, pone il nostro Paese in una situazione critica, ai margini della stessa Comunità europea.

Compiendo un passo indietro nel tempo, si ricorderà che negli anni Sessanta in tutta Europa maturò la sfida portata dalla cultura ecologica. Essa ebbe un significato dirompente di fronte al processo di degradazione ambientale che accompagnava, soprattutto in alcuni paesi, l'enorme spinta alla ricostruzione *post* bellica e le grandi prospettive aperte dalla evoluzione tecnologica, portando a confini mai visti per l'innanzi il processo di urbanizzazione dei suoli e il progresso industriale. La

necessità di riparare alle condizioni di devastazione in cui il Continente si era venuto a trovare a seguito delle grandi distruzioni belliche e l'opportunità di cogliere tutte le occasioni atte a consentire al nostro sistema produttivo di raggiungere i più alti livelli di competitività internazionale, avevano provocato un tale impulso di energie, di entusiasmi e di realizzazioni, da mettere in disparte le valutazioni sulle conseguenze che tali azioni avrebbero avuto sull'ambiente.

In quel periodo, il suolo, l'acqua e l'aria erano considerate, secondo l'accezione comune, risorse inesauribili, capaci di estendersi e riprodursi all'infinito. Si sfuggiva ad una valutazione bilanciata fra i vantaggi del processo di sviluppo e i danni arrecati ai valori naturali della terra, intesa come sistema globale di risorse.

A partire dai primi anni Settanta maturò però una maggiore consapevolezza nell'opinione pubblica dei vari paesi d'Europa, sulla necessità di una nuova strategia per anticipare, controllare e combattere l'inquinamento della terra, dell'aria e dell'acqua, la distruzione degli animali rari, la proliferazione abnorme degli insediamenti umani.

L'acquisizione dei nuovi valori collettivi si espresse nella formazione di una nuova etica destinata a incidere, con progressiva e più specifica consistenza, sulla stessa concezione dello sviluppo e del consumo delle risorse esistenti.

La risposta istituzionalmente più significativa fu data dalla Conferenza di Stoccolma del 1972, organizzata dall'ONU, che richiamò l'attenzione del mondo intero sulla necessità di conciliare i grandi obiettivi del progresso economico con quelli della sopravvivenza umana.

Si prospettava su questa base la nuova filosofia dei problemi ambientali che avrebbe poi caratterizzato gli anni Ottanta. Essa tiene conto delle grandi mutazioni tecnologiche e del lavoro, quali si affermano in una società entrata in una fase di evoluzione *post* industriale, che chiede nuovi confini per la definizione delle ragioni che attengono alla qualità della vita. È determinante in tal senso il convincimento che per l'uomo non sia più possibile immaginare uno sviluppo economico

fine a se stesso, ma che tale sviluppo debba essere affermato nella compatibilità con il razionale sfruttamento delle risorse naturali. Appare così sempre più evidente, agli occhi di una opinione pubblica consapevole e sollecitata da movimenti di opinione di grande dimensione, che il problema dello sviluppo è strettamente connesso con quello dell'ambiente: si dovrà investire contemporaneamente sull'un fronte e sull'altro. È infatti impossibile raggiungere traguardi validi sul piano produttivo se non si soddisfano contemporaneamente gli *standards* di qualità pretesi dalla mutata coscienza sociale. La conservazione delle risorse naturali, a questo punto, non si contrappone alla produzione: diventa un elemento di quest'ultima.

Nel nostro paese, le nuove esigenze si affermano con maggiore difficoltà e quindi in ritardo rispetto al resto del mondo industrializzato, e tuttavia un indirizzo di evidente significato comincia a prospettarsi nei primi anni Ottanta. È del 1983 la nomina del Ministro per l'ecologia, seppure come Ministro senza portafoglio. Nel 1986, dopo i gravi fatti di Chernobyl, matura l'impegno assunto dal Parlamento ed istituire il Ministero dell'ambiente, che si realizza con la legge n. 349 dello stesso anno. Come si legge nella relazione della 1^a Commissione permanente del Senato su quel disegno di legge (Atto Senato n. 1457-A IX legislatura), non si trattava soltanto di istituire il Ministero dell'ambiente, ma, più in generale, di introdurre nel nostro ordinamento «un disegno di legge per l'ambiente».

Desidero ricordare, a questo proposito, le parole adoperate dal senatore Ruffilli nella sua relazione all'Assemblea: «Il bene ambiente si presenta come una realtà complessa, con implicazioni ancora in via di chiarimento, per quanto riguarda la configurazione come materia amministrativa. Il punto fermo è comunque il precisarsi della tutela dell'ambiente come un interesse generale della collettività, sia nelle generazioni presenti, come nelle generazioni future. Sta diventando sempre maggiore la consapevolezza della necessità di por termine al degrado delle condizioni ambientali, ed alla distruzione di risorse naturali irriproducibili, combattendo speculazione ed incuria, affrontando in modo adeguato gli

effetti negativi e contraddittori dei processi di industrializzazione ed urbanizzazione, e puntando alla costruzione di equilibri validi fra sviluppo economico-sociale e qualità della vita».

Nel ricordare il pensiero del collega che ha lavorato sino a pochi mesi orsono con noi in questa Assemblea, il relatore intende rendere omaggio commosso al ricordo di un illustre giurista scomparso per disegni oscuri e criminali, e nel contempo collegare quelle parole al significato del disegno di legge ora in esame.

Esso non può essere considerato soltanto come un programma triennale di salvaguardia; più propriamente, esso va inteso come una legge di portata istituzionale, destinata ad inserirsi quale ulteriore elemento nella costruzione del sistema legislativo per la disciplina della materia ambientale. La modifica proposta per il titolo del provvedimento conferma quanto appena detto, dal momento che con la dizione «Nuove norme per l'ambiente e programma di salvaguardia ambientale» si sottolinea l'ampia portata del testo.

È opportuno ricordare che il disegno di legge in esame ha alle spalle alcuni elementi che confermano la particolare attenzione riservata da questa Assemblea, già nel corso di questa legislatura, ai problemi ambientali. Deve essere tenuta presente, anzitutto, la intervenuta modifica del Regolamento del Senato che ha portato, nel luglio 1987, alla costituzione della 13ª Commissione permanente, destinata ad occuparsi dei problemi del territorio, dell'ambiente e dei beni ambientali. Si è dato in questo modo risposta alle attese per un maggiore impegno legislativo nella materia ambientale, riconoscendo la specificità anche tecnica di una materia entrata di prepotenza, nel giro di pochi anni, nell'ambito delle grandi rivendicazioni di carattere sociale; una materia della quale non vi è cenno esplicito, ed invero poteva esserci, nè nella Costituzione della Repubblica, nè nel Trattato istitutivo della CEE del 1957, ma che ha assunto enorme rilevanza in campo comunitario per il riconoscimento effettuato con l'adozione dell'Atto Unico Europeo, che ad essa riserva un apposito titolo.

È da ricordare poi che il disegno di legge che si sottopone all'esame dell'Assemblea

trova conforto nell'indirizzo che i due rami del Parlamento (il Senato nel dicembre 1987 e la Camera dei deputati nel gennaio 1988) hanno dettato assegnando nell'ambito della legge finanziaria per il 1988 risorse finalmente non simboliche agli interventi governativi nel settore ambientale. Alle disposizioni di spesa di detta legge finanziaria è strettamente ricordato il testo in esame, nelle parti in cui esso dispone interventi di salvaguardia e risanamento delle risorse naturali e di tutela ambientale in genere.

Il disegno di legge si articola in sei titoli. Il Titolo I (articoli da 1 a 4) comprende disposizioni destinate a regolare la programmazione dell'intervento pubblico per la tutela dell'ambiente; il Titolo II (articoli da 5 a 8) prevede modifiche e integrazioni alla legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; nel Titolo III (articoli da 9 a 14) è raggruppata una serie di disposizioni destinate ad avviare interventi urgenti nel settore della tutela ambientale; il Titolo IV (articoli da 15 a 21) è destinato a regolamentare la istituzione e l'avvio dei parchi nazionali prioritari; le norme del Titolo V (articoli da 22 a 27) riguardano gli interventi di risanamento del fiume Po e le disposizioni di organizzazione amministrativa che sono apparse utili per un più efficiente svolgimento dell'azione pubblica. L'ultimo Titolo (articoli da 28 a 30) concerne infine le norme transitorie e finali.

Quanto al contenuto dei singoli articoli del Titolo I, l'articolo 1 disciplina l'azione di programma per la tutela dell'ambiente. La norma prevede che nella sua prima adozione il Programma, riferito al periodo 1989-1991, sia deliberato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, utilizzando per la sua formazione i dati e le risultanze comunque raccolti e disponibili. Successivamente, il Programma verrà aggiornato e integrato entro il 30 giugno di ogni anno, e diverrà uno strumento fondamentale per rendere organica l'azione amministrativa in materia ambientale sia a livello statale che a livello regionale. Il Programma ha triplice contenuto: contiene le disposizioni di indirizzo per gli atti delle Amministrazioni dello Stato e per quelli delegati alle Regioni, stabilendo le priorità dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente;

opera il coordinamento della spesa per l'ambiente delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali; fissa i criteri per l'attuazione della legislazione di programma.

L'esigenza di procedere attraverso strumenti di programmazione appare particolarmente fondata ove si tenga conto dei caratteri dell'azione amministrativa in materia ambientale. Si tratta, anzitutto, di una azione destinata a dispiegarsi in senso «trasversale»; che si sviluppa, cioè, attraverso atti facenti capo ad una molteplicità di Amministrazioni dello Stato. La legge istitutiva del Ministero dell'ambiente ha, invero, affidato limitate funzioni alla competenza esclusiva di quel Ministero, prevedendo nella maggior parte dei casi l'intesa di più Ministri, o il concerto con il Ministro dell'ambiente ai fini della adozione dell'atto finale. Da qui l'opportunità che le azioni svolte dai vari soggetti nel campo ambientale possano essere coordinate sia per quanto riguarda la finalizzazione degli atti, sia per quanto attiene al riepilogo e quindi alla organizzazione della spesa pubblica, recuperando anche le voci di spesa delle Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo.

L'azione amministrativa in questo settore presenta, poi, ulteriori elementi di caratterizzazione essendo essa delegata, in larga misura, alla competenza delle Regioni. Anche sotto questo profilo si prospetta la necessità di coordinare e indirizzare l'azione statale in coerenza con l'attività affidata alle Regioni, operando attraverso la formazione di documenti di programma. Per queste ragioni, gli articoli 2 e 3 del testo proposto dettano disposizioni per la riclassificazione della spesa ambientale dello Stato e delle Regioni.

La Commissione ha quindi dedicato particolare rilevanza alla definizione delle procedure per l'attuazione coordinata degli interventi programmati. L'esperienza dei tempi più recenti ha, infatti, dimostrato che la politica ambientale richiede lo svolgimento di importanti azioni affidate ad una pluralità di soggetti pubblici e privati, sia che si tratti di interventi di recupero di pregresse situazioni di degrado, sia che si tratti di avviare una politica innovativa di attrezzatura del territorio. L'articolo 4 del testo proposto detta pertanto disposizioni per la formazione e l'approvazione dei cosiddetti

«accordi di programma», prevedendo che il Ministro dell'ambiente abbia a individuare, già in sede di promozione degli accordi, il soggetto-gestore degli accordi e abbia ad intervenire con procedure sostitutive in caso di inerzia o inadempienza dei soggetti partecipanti all'accordo.

Il secondo gruppo di disposizioni, raggruppate nel Titolo II, riguarda norme destinate a integrare le previsioni della legge 8 luglio 1986, n. 349.

È stata ravvisata, anzitutto, la necessità di una nuova formulazione del disposto dell'articolo 7 della legge citata, per disciplinare le «aree ad elevato rischio di crisi ambientale» e a tal fine è volto l'articolo 5 del testo proposto. È apparso infatti opportuno estendere la previsione normativa così da ricomprendervi aree soggette a qualsivoglia tipo di rischio ambientale, e non soltanto quelle compromesse a causa di inquinamento. Il comma 2 di detto articolo 5 introduce altresì una serie di criteri per la formulazione del piano di risanamento da parte del Ministro dell'ambiente, sulla base di una deliberazione del Consiglio dei ministri; il comma 4 invece indica gli obiettivi e i contenuti tipici del piano stesso. È stabilito inoltre che il piano sia approvato dal Consiglio dei ministri, di intesa con le Regioni interessate, essendosi confermato che, nei casi in questione, i problemi di grande rilevanza ambientale coinvolti dalle decisioni di piano richiedono la partecipazione contemporanea di Stato e Regioni, anche per il necessario rispetto dei poteri trasferiti alle Regioni in materia urbanistica.

L'articolo 6 del disegno di legge colma una lacuna dell'articolo 12 della citata legge n. 349 del 1986, non essendosi in quella sede prevista né la presenza di rappresentanti dell'imprenditoria, né di rappresentanti dei lavoratori, presso il Consiglio nazionale per l'ambiente.

Rispetto alle previsioni della legge n. 349 del 1986, il disposto dell'articolo 7 - che realizza l'istituzione del Sistema informativo nazionale per l'ambiente (SINPA) - costituisce poi norma di sicura rilevanza organizzativa. Il Sistema ha per scopo di assicurare la conoscenza dello stato dell'ambiente e delle sue trasformazioni anche al fine della programmazione degli interventi rilevanti dal punto di

vista ambientale e la divulgazione al pubblico dei dati e delle informazioni in materia. Questo argomento forma oggetto di insistenti rivendicazioni da parte delle associazioni ambientaliste, che chiedono un diverso e più preciso modo di rendere pubbliche le rilevazioni dei dati acquisiti dalla pubblica Amministrazione allo scopo di assicurare a tutti i cittadini l'effettivo esercizio del diritto di accesso all'informazione sullo stato dell'ambiente; diritto che già è stato riconosciuto dalla legge n. 349 del 1986 e che, tuttavia, ha trovato sinora difficoltà nella sua concreta applicazione anche per la insufficiente raccolta e sistemazione dei dati acquisiti dai soggetti della pubblica Amministrazione. La Commissione ha avuto cura di prescrivere l'indispensabile coordinamento con i sistemi informativi già esistenti presso tutti gli enti pubblici impegnati nelle azioni di difesa ambientale. Vengono in rilievo, in particolare, le Regioni e, inoltre, gli enti pubblici anche economici che risultano dotati di sistemi informativi, reti e banche dati, ancorchè spesso di carattere settoriale.

Di fronte alla esigenza di rendere più agevoli gli interventi del Ministero dell'ambiente per la divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente, l'articolo 8 del disegno di legge prevede poi la costituzione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e seguenti del codice civile, di una fondazione di interesse nazionale denominata «Fondazione per l'informazione ambientale». Il comma 2 di tale articolo 8 stabilisce i criteri per la formazione dello statuto della Fondazione, i cui scopi essenziali sono la promozione e l'attuazione di azioni di informazione e divulgazione ambientale di interesse collettivo. La Fondazione dovrebbe inoltre operare di intesa con il Ministro dell'ambiente definendo in apposita convenzione gli obiettivi e i contenuti della propria attività.

Per quanto riguarda il Titolo III del testo che si sottopone all'esame dell'Assemblea, esso riguarda alcuni interventi considerati di particolare urgenza nel settore della tutela dell'ambiente. In base all'articolo 9, comma 1, è affidato al Ministero dell'ambiente il compito di completare entro il 1990 il Piano generale di risanamento delle acque previsto dalla legge

n. 319 del 1976. Nel contempo, per fronteggiare situazioni che richiedono interventi di particolare urgenza per il risanamento acustico, atmosferico e idrico di aree caratterizzate da un eccezionale grado di inquinamento, il comma 2 di tale articolo concede alle Regioni di chiedere al Ministero un concorso nei finanziamenti necessari per la realizzazione dei progetti.

Presentano particolare rilievo le disposizioni del comma 4, che anticipano quanto dovrà essere effettuato dal Governo al fine di disciplinare organicamente la lotta contro l'inquinamento da rumore. Si è voluto in questo modo indirizzare l'azione del Governo per la tutela contro una forma di inquinamento che nel nostro paese non risulta ancora assistita da precise disposizioni regolamentari.

Nell'ambito degli interventi contro l'inquinamento dell'acqua e dell'aria, si richiede che il Governo dia specifica considerazione agli interventi di disinquinamento nelle grandi aree metropolitane e nei Comuni di rilevante interesse turistico, essendosi rilevato che in quei contesti territoriali le diverse forme di inquinamento hanno raggiunto situazioni che creano rilevante preoccupazione per la salute umana.

Alla lotta all'inquinamento atmosferico è dedicato anche il comma 1 dell'articolo 10 del testo proposto, nel quale è previsto che il Ministro dell'ambiente, procedendo di concerto con il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, predisponga, entro otto mesi dall'entrata in vigore della legge, un piano nazionale di ricerca per la lotta contro l'inquinamento atmosferico. La Commissione, infatti, nel corso dei suoi lavori, aveva rilevato l'importanza che siano approfondite in sede scientifica le ricerche per la lotta contro alcuni fattori di inquinamento atmosferico che hanno creato, nei tempi più recenti, giustificati allarmi. Si è fatto riferimento al problema delle piogge acide probabilmente sottovalutato, sino a questo momento, nel nostro Paese, e alla necessità di contribuire in modo più incisivo allo studio dei problemi conseguenti al cosiddetto «effetto serra». Il comma 2 dell'articolo 10 prevede poi che una quota del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con la legge n. 46 del 1982, sia utilizzata per

attività di ricerca applicata rilevanti per la difesa dell'ambiente. Si prevede che questi interventi possano essere realizzati anche attraverso società di ricerca costituite con le risorse del Fondo speciale. Dovranno essere finalizzati con priorità i progetti volti allo sviluppo di tecnologie per l'abbattimento alla fonte delle emanazioni di inquinanti nell'aria e nell'acqua, nonché allo sviluppo e alla messa a punto su scala industriale di cicli di produzione e di prodotti che, a parità di valutazione economica e commerciale, siano caratterizzati da un minore potenziale inquinante per l'ambiente, incluso quello urbano. La Commissione, nel corso di suoi lavori, ha manifestato una costante attenzione ad indirizzare la disciplina legislativa nel senso di incoraggiare tutte le attività che, nel campo dei vari inquinamenti, potessero incidere sulle cause degli inquinamenti stessi, non accontentandosi delle soluzioni di ripiego e di recupero che possono essere introdotte dopo che il fattore inquinante ha prodotto i suoi effetti.

Le disposizioni della legge finanziaria per il 1988 destinate a promuovere la qualità dell'ambiente attraverso la creazione di nuova occupazione, nell'ambito soprattutto dei giovani, hanno trovato una disciplina più specifica e dettagliata nel disposto dell'articolo 11 del testo in esame. Anzitutto, si è avuto cura di estendere la possibilità di applicazione dei progetti ammissibili, rendendoli anzi applicabili non soltanto nel sistema dei parchi e riserve naturali, nazionali o interregionali, ma anche nelle aree considerate di particolare rilevanza ambientale in base agli strumenti urbanistici adottati dai comuni ovvero anche in base ad apposita deliberazione comunale sorretta da argomentata valutazione. In questo modo, si è inteso tenere conto del fatto che negli ultimi cinquant'anni non sono stati istituiti nuovi parchi nazionali e che molte Regioni sono prive di una legislazione in materia di parchi naturali, cosicchè quei territori avrebbero potuto essere esclusi dalle nuove agevolazioni destinate a realizzare iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente. Inoltre, alla lettera *b*) del comma 2 di detto articolo 11, è previsto che i progetti possano riguardare la gestione dei servizi di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti

solidi, di competenza delle Regioni e degli enti locali, anche per ovviare alla rilevata carenza di personale nella fase di conduzione degli impianti di depurazione realizzati.

Le disposizioni dei commi successivi dell'articolo 11 indicano i criteri per la presentazione e la valutazione dei progetti ammissibili al finanziamento: è stato esteso il numero dei soggetti che possono presentare i progetti, ivi comprendendosi anche le associazioni ambientaliste riconosciute, ed è stato previsto che l'ammissibilità dei progetti che abbiano incidenza sul territorio sia condizionata al parere favorevole dei comuni e delle comunità montane competenti.

Con riferimento alle disposizioni dell'ultima legge finanziaria, il testo in esame prevede che le iniziative promosse con i progetti ammessi al finanziamento siano corredate da un programma formativo nel campo di studi e di ricerche a cui si riferisce l'iniziativa. Si è ritenuto in questo modo di sottolineare l'importanza che l'attività di lavoro sia affiancata da una attività di formazione professionale, allo scopo di realizzare l'obiettivo di preparare quadri idonei a inserirsi in modo permanente nelle nuove realtà occupazionali del campo ambientale, sia presso gli enti pubblici che presso quelli privati. L'attuazione dei progetti è affidata a cooperative di produzione e lavoro; nel testo è previsto inoltre che esse abbiano ad essere costituite per almeno 4/5 da giovani in età compresa fra i 18 e i 29 anni, allo scopo di lasciare uno spazio anche ad elementi di età più matura che possono incontrare particolari difficoltà di inserimento nelle nuove realtà occupazionali. L'articolo 11 prevede infine che l'attuazione di progetti possa essere affidata anche, oltre che a Regioni ed enti locali, ad imprese pubbliche e private: questi soggetti possono assumere i giovani aventi l'età indicata, con contratto a termine di durata pari al periodo di realizzazione dell'intervento progettato.

La misura dei ritardi maturati dal nostro paese in tema di prevenzione ambientale è data, anche, dalla mancanza di una carta geologica nazionale. A questa lacuna intende porre rimedio il disposto dell'articolo 12 del testo in esame, disponendo la spesa di 30 miliardi per ciascuno degli esercizi 1989 e

1990, ai fini della formazione della carta e dei suoi successivi aggiornamenti.

Con il Titolo IV del disegno di legge in esame si sono voluti affrontare i complessi problemi collegati all'istituzione dei parchi nazionali. La lettera delle disposizioni del Titolo manifesta la volontà della Commissione di anticipare le linee della futura legge-quadro in materia di parchi nazionali, con una regolamentazione che possa essere raccordata con la disciplina definitiva prevista dalla stessa legge-quadro, quando sarà stata definitivamente approvata. La Commissione aveva ben presente i ritardi con i quali si è proceduto, nel nostro paese, in questo settore, ed aveva anche ben presente quel vivo contrasto di opinioni che ha impedito, negli ultimi decenni, di raggiungere una accettabile intesa.

Perno della discussione è stato il rapporto fra Stato e Regioni, e quindi la definizione delle competenze che possono essere esercitate in sede di istituzione dei nuovi enti parco. Nel testo proposto, si è previsto che l'istituzione dei parchi nazionali considerati prioritari debba essere effettuata operando di intesa fra il Ministro dell'ambiente e le Regioni interessate (articolo 15). Ai fini della definizione delle priorità istitutive, il disegno di legge conferma le indicazioni della legge finanziaria per il 1988, per quanto riguarda i parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti bellunesi, dei monti Sibillini e del parco marino del golfo di Orosei. Esso ha inoltre aggiunto, fra le priorità, il parco dell'Aspromonte e quello interregionale del Delta padano. Il comma 2 dell'articolo 16 prevede poi che il Ministro dell'ambiente, con il provvedimento istitutivo, approvi la perimetrazione provvisoria del territorio del parco e detti le necessarie misure temporanee di salvaguardia. Per ogni parco è prevista l'istituzione di un apposito ente dotato di personalità giuridica, regolato da uno statuto che preveda la presenza di alcuni specifici organi. Agli articoli 17 e 18 è previsto poi che il direttore del parco e i membri dell'ufficio del piano siano nominati dal consiglio direttivo e che l'ente sia affiancato da una commissione tecnico-scientifica formata da esperti di particolare competenza nelle discipline della tutela del territorio e dell'ambiente. Presso ogni ente parco, si prevede altresì l'istituzione di una

consulta che riunisca in pubblica assemblea gli esponenti locali elettivi e i rappresentanti delle principali organizzazioni culturali. Alla consulta sono affidati, tra l'altro, compiti propositivi relativamente ad iniziative di prevalente carattere economico e sociale. Nella Commissione è stato particolarmente dibattuto il problema della costituzione del consiglio direttivo dell'ente, anche per l'opportunità da più parti manifestata di coinvolgere, accanto ai rappresentanti degli enti territoriali competenti - Stato, Regioni ed enti locali interessati - anche esponenti del mondo culturale e scientifico. La Commissione ha ritenuto, in proposito, di proporre che il consiglio direttivo degli enti parco abbia ad essere formato, per un terzo dei suoi componenti, sulla base delle indicazioni del Consiglio nazionale per l'ambiente, organismo che, per sua natura, raccoglie gli esponenti degli enti locali, del mondo della produzione e delle associazioni ambientaliste (articolo 17, comma 3).

Gli articoli 19 e seguenti dettano, infine, disposizioni sulla procedura di adozione e approvazione del piano del parco, nonché sui finanziamenti, recuperando, anche in questa sede, alcune linee di organizzazione dei procedimenti amministrativi già prospettate nei disegni di legge-quadro in discussione presso la Camera dei deputati.

Il Titolo V contiene disposizioni per il risanamento del bacino del Po. Con la stessa rubrica del titolo in questione si è voluto sottolineare che le norme ivi contenute hanno una portata limitata agli interventi prioritari, diretti a conseguire un miglioramento delle condizioni di degrado in cui si trovano le acque del bacino del fiume più importante del nostro paese.

La Commissione ha accolto una impostazione che fa perno su alcuni elementi fondamentali: la conservazione degli organismi già previsti nel nostro ordinamento presso la Conferenza interregionale permanente istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 1988, così da confermare la compresenza delle Regioni e dello Stato nel momento decisionale; la prospettiva di operare, quanto all'oggetto degli interventi di risanamento, a livello dell'intero bacino idrografico, considerandolo come un ecosiste-

ma unitario. Con questo obiettivo si è dichiarato l'intendimento di superare la visione frazionata degli interventi di risanamento del fiume sinora operata lungo il suo corso, per competenze separate. È da rilevare poi che si è proceduto ad una specificazione degli interventi da effettuare (articolo 23, comma 2): oltre a quelli destinati alla depurazione degli effluenti urbani, industriali e degli allevamenti zootecnici, sono infatti previsti anche interventi che possono portare alla diminuzione del carico inquinante immesso nel bacino idrografico, e ciò attraverso la introduzione di incentivi per la trasformazione dei cicli produttivi industriali e la diminuzione dell'impiego dei concimi e dei pesticidi in agricoltura.

Inoltre, sono previsti interventi di salvaguardia, di regolamentazione e di disciplina d'uso delle risorse naturali nelle aree fluviali, anche per finalità ricreative e del tempo libero.

Il complesso degli elementi ora richiamati impone di dare particolare rilevanza ai valori di carattere e di interesse nazionale che assistono la possibilità di recupero delle condizioni gravemente compromesse del fiume Po.

Per soddisfare questo livello di esigenze, si è ritenuto opportuno porre accanto alla Conferenza interregionale un organismo di nuova istituzione, il Segretario generale del Po (articolo 24). Esso non avrà compiti deliberativi ma funzioni di carattere propositivo e attuativo rispetto alle decisioni della Conferenza interregionale. Si è ritenuto in questo modo di contemperare le esigenze di rappresentatività regionale con quelle di efficienza per l'operatività del piano di risanamento.

* * *

La Commissione ritiene che il testo all'esame dell'Assemblea costituisca uno strumento normativo valido, al fine di concorrere ad una migliore definizione della disciplina della materia ambientale, in una situazione complessa e delicata qual è quella attuale, nella quale sono in gioco valori fondamentali della convivenza democratica, e ne auspica pertanto una rapida approvazione.

CUTRERA, *relatore*

INDICE

del
testo proposto dalla Commissione

**NUOVE NORME PER L'AMBIENTE E PROGRAMMA DI SALVAGUARDIA
AMBIENTALE****TITOLO I****PROGRAMMAZIONE DELL'INTERVENTO PUBBLICO PER LA TUTELA
DELL'AMBIENTE**

Art. 1 - Programma triennale per la tutela dell'ambiente	Pag.	15
Art. 2 - Spesa statale per l'ambiente	»	17
Art. 3 - Spesa regionale per l'ambiente	»	17
Art. 4 - Procedure per l'attuazione concertata del programma triennale	»	18

TITOLO II**MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE ISTITUTIVA DEL
MINISTERO DELL'AMBIENTE**

Art. 5 - Aree ad elevato rischio di crisi ambientale	Pag.	20
Art. 6 - Integrazione del Consiglio nazionale per l'ambiente	»	23
Art. 7 - Sistema informativo nazionale per l'ambiente	»	23
Art. 8 - Fondazione per l'informazione ambientale	»	24

TITOLO III**INTERVENTI URGENTI NEL SETTORE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE**

Art. 9 - Interventi urgenti di risanamento acustico, atmosferico ed idrico	Pag.	26
Art. 10 - Ricerca ed innovazione tecnologica in materia ambientale ...	»	34
Art. 11 - Promozione della qualità dell'ambiente e nuova occupazione ..	»	35
Art. 12 - Carta geologica	»	38
Art. 13 - Formazione nel settore ambientale	»	42
Art. 14 - Materiale informativo a carattere didattico	»	43

TITOLO IV**PARCHI**

Art. 15 - Istituzione di nuovi parchi nazionali	Pag.	43
Art. 16 - Provvedimento istitutivo del parco	»	44
Art. 17 - Organi del parco	»	45
Art. 18 - Attribuzioni degli organi del parco e norme organizzative	»	46
Art. 19 - Piano territoriale del parco	»	47
Art. 20 - Parchi interregionali	»	49
Art. 21 - Finanziamento statale	»	49

TITOLO V

INTERVENTI PER IL RISANAMENTO DEL BACINO DEL FIUME PO

Art. 22 - Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po	Pag.	51
Art. 23 - Piano di risanamento	»	52
Art. 24 - Segretario generale per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po	»	53
Art. 25 - Attuazione del programma annuale degli interventi	»	55
Art. 26 - Bacini fluviali dell'Adige e del Reno	»	55
Art. 27 - Finanziamento statale	»	55

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 - Inquadramento a domanda di personale	Pag.	56
Art. 29 - Province autonome	»	56
Art. 30 - Copertura finanziaria	»	56

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

28 giugno 1988

Sul testo redatto in sede ristretta

La Commissione, preso atto del nuovo testo proposto dal Comitato ristretto incaricato dell'esame del disegno di legge, rileva come esso abbia profondamente modificato l'originario testo proposto dal Governo, nel senso di trasformarlo da mero provvedimento di spesa in una vera e propria disciplina dell'attività del Ministero dell'ambiente.

La Commissione osserva che alcune modifiche suscitano perplessità, in particolare, per quanto riguarda la lesione di competenze proprie delle Regioni.

Nella consapevolezza, tuttavia, che è già in atto da parte della Commissione di merito un'ampia e significativa opera di modifica del testo proposto dal Comitato ristretto, la Commissione affari costituzionali - ribadendo che il testo in via di formazione innova profondamente materie di carattere strettamente istituzionale - chiede alla Commissione di merito la remissione del testo modificato, per un nuovo e definitivo parere prima della trasmissione all'Assemblea.

28 luglio 1988

Sul testo accolto dalla Commissione

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che, all'articolo 29, venga precisato che le disposizioni contenute nel provvedimento costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: e ciò, al fine di consentire che la norma di rinvio contenuta nel suddetto articolo 29 possa essere validamente emanata con legge ordinaria.

Si osserva inoltre:

che la norma di cui alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 2 potrebbe creare, in mancanza di un efficace coordinamento, sovrapposizioni di competenze fra il Ministero dell'ambiente, quello dei lavori pubblici e la protezione civile;

che appare opportuna un'attenta valutazione dell'articolo 19 al fine di evitare che vengano lese competenze regionali e comunali in materia di programmazione degli interventi sul territorio, in particolare per quanto riguarda l'obbligo previsto per i comuni dal comma 8 di adeguarsi alle determinazioni dei Piani territoriali dei parchi nazionali, anche in relazione al successivo comma 9 che fa conseguire all'approvazione del Piano territoriale del parco la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e degli interventi ivi previsti;

che all'articolo 24 appare necessario specificare di quali strutture si avvalga per l'esercizio delle sue funzioni il Segretario generale per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

TITOLO I

PROGRAMMAZIONE
DELLA SPESA AMBIENTALE

Art. 1.

(Programma triennale per l'ambiente)

1. Il Ministro dell'ambiente propone al CIPE, entro il 30 giugno di ogni anno, un programma triennale della spesa ambientale, predisposto sulla base della istruttoria di un Comitato tecnico istituito presso il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il programma determina gli indirizzi per il coordinamento della spesa ambientale di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

**Nuove norme per l'ambiente
e programma di salvaguardia ambientale**

TITOLO I

PROGRAMMAZIONE
DELL'INTERVENTO PUBBLICO
PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 1.

(Programma triennale per la tutela dell'ambiente)

1. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al CIPE per l'approvazione il programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente, con riferimento al triennio successivo.

2. Il programma triennale contiene le disposizioni di indirizzo e le priorità dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente; opera il coordinamento della spesa per l'ambiente di tutte le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle Regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali e degli enti pubblici economici; fissa i criteri per l'attuazione della legislazione di programmazione e di quella di spesa nella politica ambientale.

3. Le indicazioni contenute nel programma triennale costituiscono disposizioni di indirizzo per gli atti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi quelli emanati dal Ministro dell'ambiente, e per quelli emanati dalle Regioni in relazione alle funzioni loro delegate dallo Stato. Inoltre, esse costituiscono, per le Regioni e gli enti locali, parametri per accedere ai finanziamenti previsti dal programma triennale ed a quelli concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

(Segue: Testo del Governo)

3. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro dell'ambiente o, per sua delega, da un funzionario del Ministero dell'ambiente con qualifica non inferiore a dirigente generale. Il comitato è costituito da rappresentanti dei Ministri per gli affari regionali, per i problemi delle aree urbane, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il coordinamento della protezione civile, dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali e ambientali, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, dei lavori pubblici, della marina mercantile, delle partecipazioni statali, della sanità, del tesoro, dei trasporti e del turismo e dello spettacolo. Il Comitato è integrato di volta in volta con rappresentanti di altre amministrazioni interessate.

4. L'istruttoria di cui al comma 1 è svolta sulla base dei singoli piani di settori che le amministrazioni sono tenute a comunicare ai fini della unitaria e coerente formulazione della proposta.

(V. comma 6)

5. Il CIPE, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, approva il programma triennale entro il successivo mese di luglio deliberando, in particolare, in ordine alla compatibilità del programma con il quadro generale della finanza pubblica ed alla priorità delle azioni.

6. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di programmazione di settore di

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

4. La proposta di programma triennale è predisposta sulla base dell'istruttoria compiuta dal Comitato permanente per l'azione pubblica per la tutela dell'ambiente, all'uopo costituito presso il Ministero dell'ambiente. Detto Comitato, presieduto dal Ministro dell'ambiente o da un suo delegato, è composto da rappresentanti dei Ministri per gli affari regionali, per i problemi delle aree urbane, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali e ambientali, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, dei lavori pubblici, della marina mercantile, delle partecipazioni statali, della sanità, del tesoro, dei trasporti e del turismo e dello spettacolo, nonché da un rappresentante per ciascuna delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), da uno dell'Unione delle province italiane (UPI) e da uno dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).

5. L'attività istruttoria del Comitato permanente è svolta prioritariamente sulla base delle risultanze delle relazioni sullo stato dell'ambiente, nonché dei singoli piani di settore comunque interessanti la tutela dell'ambiente che le Amministrazioni rappresentate sono tenute a comunicare. Il Ministro dell'ambiente disciplina, con proprio decreto, le modalità di funzionamento del Comitato permanente, che può organizzare la propria attività attraverso gruppi di lavoro.

6. Il programma triennale viene aggiornato ed integrato, entro il 30 giugno di ciascun anno, con le stesse procedure previste per la sua adozione.

(V. comma 5)

(Segue: *Testo del Governo*)

competenza delle singole amministrazioni statali e regionali.

Art. 2.

(Spesa ambientale)

1. All'articolo 6 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Un apposito allegato allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente reca la riclassificazione per leggi e per programmi dei capitoli della spesa corrente e in conto capitale finalizzati:

a) alla difesa, alla protezione e al recupero dell'ambiente;

b) alla realizzazione di opere o interventi che producono rilevanti effetti sull'ambiente, ponendo in particolare in evidenza le quote destinate agli studi di impatto ambientale e quelle dedicate alla realizzazione di interventi di tutela ambientale».

Art. 3.

(Spesa regionale per l'ambiente)

1. All'articolo 9 della legge 19 maggio 1976, n. 335, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. Il Ministro dell'ambiente definisce annualmente, con proprio decreto ed in ottemperanza alle indicazioni del programma triennale, l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'attuazione del programma medesimo e, ove occorra, le modalità di tale utilizzo. Gli stanziamenti sono determinati annualmente con le modalità di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

8. Nella prima attuazione, il programma triennale, riferito al periodo 1989-1991, sarà deliberato, sulla base dei dati e delle risultanze comunque raccolte e disponibili, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Spesa statale per l'ambiente)

1. All'articolo 6 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Un apposito allegato allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente reca la riclassificazione per leggi e per programmi dei capitoli della spesa corrente ed in conto capitale finalizzati:

a) alla difesa, alla protezione, al recupero ed al risanamento dell'ambiente;

b) alla realizzazione di opere o interventi che producono rilevanti effetti sull'ambiente, ponendo, in particolare, in evidenza le quote destinate agli studi di impatto ambientale, quelle dedicate alla realizzazione di interventi di tutela ambientale e quelle finalizzate alla ricostruzione di opere distrutte o danneggiate da calamità naturali».

Art. 3.

(Spesa regionale per l'ambiente)

1. All'articolo 9 della legge 19 maggio 1976, n. 335, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

(Segue: *Testo del Governo*)

«Un apposito allegato al bilancio regionale reca la riclassificazione per leggi e per programmi dei capitoli della spesa corrente ed in conto capitale finalizzati:

a) alla difesa, alla protezione e al recupero dell'ambiente;

b) alla realizzazione di opere o interventi che producono rilevanti effetti sull'ambiente, ponendo in particolare in evidenza le quote destinate agli studi di impatto ambientale e quelle dedicate alla realizzazione di interventi di tutela ambientale;

c) alla creazione di scuole permanenti regionali per la formazione professionale di tecnici della sicurezza e della difesa dell'ambiente».

Art. 4.

(*Modalità di collaborazione fra Ministeri in materia ambientale*)

1. Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è sostituito dal seguente:

«18. Nei casi previsti dal presente articolo ed in ogni altra ipotesi in cui sia previsto il concerto o l'intesa del Ministro dell'ambiente, i Ministri competenti trasmettono tempestivamente la documentazione di base, gli atti istruttori e le proposte relative ai provvedimenti sui quali è previsto il concerto».

(*V. articolo 5, commi 2 e 3, del testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

«Un apposito allegato al bilancio regionale reca la riclassificazione per leggi e per programmi dei capitoli della spesa corrente ed in conto capitale finalizzati:

a) alla difesa, alla protezione, al recupero ed al risanamento dell'ambiente;

b) alla realizzazione di opere o interventi che producono rilevanti effetti sull'ambiente, ponendo, in particolare, in evidenza: le quote destinate agli studi di impatto ambientale; quelle dedicate alla realizzazione di interventi di tutela ambientale; quelle finalizzate alla ricostruzione di opere distrutte o danneggiate da calamità naturali, nonché quelle relative all'istituzione ed al funzionamento dei corsi regionali per la formazione professionale di tecnici della sicurezza e della difesa dell'ambiente».

Soppresso.

Art. 4.

(*Procedure per l'attuazione concertata del programma triennale*)

1. Il Ministro dell'ambiente, delegato all'attuazione del programma triennale, assume a tal fine ogni opportuna iniziativa. Qualora l'attuazione del programma triennale richieda l'iniziativa integrata e coordinata di più Amministrazioni o enti pubblici, anche economici o ad ordinamento autonomo, il Ministro dell'ambiente propone la conclusione fra i sogget-

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO II
PROGRAMMA DI SALVAGUARDIA
AMBIENTALE 1988-1990

Art. 5.

(*Interventi urgenti*)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, il Ministro dell'ambiente propone al

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ti interessati di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, individuando il soggetto al quale è affidato il coordinamento della gestione del programma.

2. L'accordo determina, in particolare, i tempi e le modalità di attuazione degli interventi ed il loro finanziamento, nonchè i criteri per la gestione delle opere. L'accordo prevede, altresì, interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, dichiarate sulla base di apposito procedimento di messa in mora, e procedimenti di arbitrato rituale. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il Ministro dell'ambiente vigila sulla esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive stabilite, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento.

4. Al fine di coordinare l'intervento straordinario nel Mezzogiorno col programma triennale, il Ministro dell'ambiente esprime parere obbligatorio sulla proposta di accordo di programma, avanzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, che abbia rilevanza rispetto agli indirizzi programmatici nel settore della tutela dell'ambiente.

(*V. Titolo III del testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

CIPE, per l'approvazione, un programma triennale di salvaguardia ambientale per il periodo 1988-1990, che individua e determina gli interventi urgenti di salvaguardia dell'ambiente, secondo la disciplina dei successivi articoli del titolo II della presente legge.

2. Per la coordinata attuazione dei piani di settore di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministro dell'ambiente promuove la conclusione di accordi di programma con le amministrazioni interessate, aventi ad oggetto il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza secondo gli indirizzi dei programmi triennali di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo e dei piani di settore come sopra indicati. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

3. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno promuovono la conclusione di uno o più accordi di programma ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, per il coordinamento degli interventi previsti dai programmi triennali per l'ambiente, di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, con gli interventi di cui al programma triennale di sviluppo ed ai piani annuali di attuazione di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Art. 6.

(Aree di squilibrio o di dissesto ambientale)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(V. articolo 4 del testo proposto dalla Commissione)

TITOLO II

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE ISTITUTIVA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Art. 5.

(Aree ad elevato rischio di crisi ambientale)

1. L'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è sostituito dal seguente:

(Segue: *Testo del Governo*)

di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, per gli affari regionali e, nei casi di rispettiva competenza, con i Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con le regioni interessate, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono dichiarate «aree di squilibrio o di dissesto ambientale» le aree che presentino fenomeni tali da compromettere l'ecosistema ovvero che siano state oggetto di interventi modificativi dell'ambiente non compatibili con la salvaguardia delle risorse naturali, ovvero che - ai fini della prevenzione, difesa e recupero del patrimonio naturale e degli equilibri idrogeologici - necessitino di interventi integrati di competenza di più soggetti pubblici.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate, adotta, sulla base dei piani e programmi approvati ai sensi delle vigenti disposizioni, un programma nel quale sono individuati gli interventi necessari e prioritari per il recupero, il ripristino ovvero il riequilibrio ambientale dell'area suddetta, nonché le risorse, anche derivanti da fonti comunitarie, messe a disposizione dalle regioni, dagli enti locali interessati e dalle amministrazioni statali per ciascun intervento di rispettiva competenza. L'adozione del programma ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste.

3. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della deliberazione del CIPE, i soggetti e le amministrazioni interessate trasmettono ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, nonché alla regione nel cui territorio si attuano gli interventi, i progetti immediatamente eseguibili per l'attuazione del programma.

4. Per la realizzazione integrata e coordinata degli interventi, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, per gli affari regionali e, nei casi di rispettiva competenza, con i Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove la conclusione, tra i soggetti interessati, di un accordo di pro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

«Art. 7.

1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti, caratterizzati da fenomeni di grave alterazione degli equilibri ecologici, con compromissione delle risorse naturali, dell'acqua, dell'aria e del suolo, anche per la presenza di fattori che possano indurre eventi catastrofici, sono dichiarati «aree ad elevato rischio di crisi ambientale».

2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale è deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Regioni interessate. Le Regioni stesse possono assumere l'iniziativa per l'adozione della proposta da parte del Ministro dell'ambiente. La deliberazione fissa il termine per l'approvazione del piano di risanamento ambientale dell'area ed i criteri destinati ad indirizzare l'azione del Ministro dell'ambiente per la formazione del piano medesimo, con particolare riferimento alla partecipazione delle Università e degli istituti pubblici di ricerca e di studio. Gli ambiti territoriali oggetto della dichiarazione sono perimetrati in cartografia in scala non inferiore a 1:25.000.

3. Il piano di risanamento ambientale dell'area è approvato dal Consiglio dei ministri, d'intesa con le Regioni interessate. Esso è predisposto sulla base delle indagini fisico-territoriali e del censimento degli interventi, aventi rilevanza rispetto all'obiettivo del risanamento ambientale dell'area, in corso di attuazione, o comunque programmati, da parte delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati.

4. Il piano di risanamento, di cui al comma 3, determina:

a) gli obiettivi degli interventi di risanamento e prevenzione, specificando le misure idonee a ridurre i fattori di alterazione ecologica e ad affrontare, alla loro fonte, i fenomeni di inquinamento. Qualora tra gli interventi di risanamento e prevenzione fossero previste misure di riduzione, in tutto o in parte, di

(Segue: Testo del Governo)

gramma nel quale il Ministro dell'ambiente, previo esame di tutti i progetti da parte della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e salve le competenze di ciascuna amministrazione nella realizzazione degli interventi:

a) indica tempi e modalità di attuazione dei progetti presentati;

b) contribuisce finanziariamente ai progetti approvati per le quote non coperte dalle somme messe a disposizione dalle altre amministrazioni locali, regionali e centrali, ovvero a copertura di maggiori oneri derivanti da integrazioni e modifiche del progetto ritenute necessarie in sede di valutazione dal Ministro dell'ambiente;

c) affida, con le modalità di cui alla legge 17 febbraio 1987, n. 80, la realizzazione, a totale a carico del Ministero dell'ambiente, dei progetti integrativi necessari all'attuazione del piano. Per le attività inerenti l'accordo di programma il Ministro dell'ambiente può avvalersi dei servizi tecnici del Ministero dei lavori pubblici.

5. Su deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la regione interessata, il Ministro dell'ambiente - ove ricorrano gravi ritardi o inadempienze nell'attuazione dei progetti, esclusi quelli di cui alla lettera c) del comma 4 - ha facoltà di procedere, previa diffida, in via sostitutiva attraverso la nomina di commissari *ad acta* ovvero attraverso l'affidamento di concessioni, secondo le modalità previste dalla legge 17 febbraio 1987, n. 80. I presidenti delle regioni a statuto speciale interessate e delle province autonome di Trento e di Bolzano interessate partecipano alle riunioni del Consiglio dei Ministri.

6. All'onere di lire 60 miliardi per l'anno 1988, lire 160 miliardi per l'anno 1989 e lire 190 miliardi per l'anno 1990, derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utiliz-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

attività produttive, indica le iniziative opportune per salvaguardare le esigenze della produzione e della occupazione;

b) le modalità e le forme organizzative degli interventi da realizzare, assicurando la partecipazione delle Regioni e degli enti locali interessati alle decisioni esecutive del piano;

c) le misure per il coordinamento tra gli interventi censiti, anche se relativi ad aree limitrofe, e quelli programmati;

d) l'articolazione per progetti e per opere dei nuovi interventi;

e) le modalità di finanziamento dei nuovi interventi.

5. Per la coordinata attuazione del piano di risanamento può essere applicata la procedura dell'accordo di programma, di cui all'articolo 4.

6. L'adozione del piano di risanamento ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.

7. Al fabbisogno finanziario annuale per le istruttorie tecniche concernenti l'individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, nonché per la predisposizione e l'attuazione dei piani di risanamento, si fa fronte con apposito stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, determinato con le modalità di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887».

(Segue: *Testo del Governo*)

zando lo specifico accantonamento «Difesa del suolo».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, e, su richiesta del Ministro dell'ambiente, a trasferire somme a favore dello stato di previsione delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, interessate.

(V. articolo 14 del testo del Governo)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Integrazione del
Consiglio nazionale per l'ambiente)

All'articolo 12, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è aggiunta, dopo la lettera d), la seguente:

«e) quattro rappresentanti della imprenditoria e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

Art. 7.

(Sistema informativo nazionale per l'ambiente)

1. Fino alla riforma dei Servizi tecnici nazionali è realizzato presso il Ministero dell'ambiente il Sistema informativo nazionale per l'ambiente (SINPA). Esso ha per scopo la conoscenza dello stato dell'ambiente e delle sue trasformazioni, anche ai fini della programmazione degli interventi rilevanti dal punto di vista ambientale, e la divulgazione al pubblico dei dati e delle informazioni in materia.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente, delibera sul coordinamento e l'integrazione delle iniziative già in atto. A tal fine, il Comitato permanente di cui all'articolo 1, comma 4, svolge una apposita attività istruttoria, anche al fine di definire la priorità di intervento e di potenziare i servizi tecnici che operano nel settore. Con la predetta delibera il CIPE determina i criteri per:

a) la raccolta, il trattamento, l'archiviazione e la rappresentazione dei dati e delle informazioni da acquisire al SINPA;

(Segue: Testo del Governo)

(V. articolo 15 del testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

b) l'integrazione del SINPA con i sistemi informativi, le reti e le banche dati in materia ambientale esistenti presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici anche economici, le unità sanitarie locali, nonché presso gli organismi internazionali e quelli delle Comunità europee;

c) lo sviluppo dei sistemi informativi regionali e delle loro articolazioni provinciali, in modo compatibile con il SINPA.

3. Al fine di rendere effettivo da parte di tutti i cittadini l'esercizio del diritto di accesso all'informazione sullo stato dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente cura la predisposizione e la diffusione di materiale informativo contenente i dati raccolti ed elaborati dal SINPA.

4. In ottemperanza alla deliberazione del CIPE di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente è autorizzato a stipulare convenzioni con:

a) organismi pubblici e privati, di provata capacità e specializzazione, per la realizzazione della base di dati, la sua gestione in via temporanea e l'apprestamento della attività di supporto alla attività di elaborazione dei dati;

b) le Regioni per raccogliere dati rilevanti ai fini del SINPA, nonché per sostenere l'adeguamento e lo sviluppo dei sistemi informativi delle Regioni stesse e degli enti locali, disponendo i necessari finanziamenti.

5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata, in aggiunta allo stanziamento di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la spesa di lire 35 miliardi per il 1989 e di lire 30 miliardi per il 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Art. 8.

(Fondazione per l'informazione ambientale)

1. Il Ministro dell'ambiente, al fine di concorrere alla più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 14,

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, promuove la costituzione di una fondazione di interesse nazionale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 12, 14 e seguenti del codice civile, denominata «Fondazione per l'informazione ambientale», in prosieguo detta Fondazione. Scopi della Fondazione sono la promozione e la attuazione di azioni di informazione e divulgazione ambientale di interesse collettivo, anche di intesa con il Ministero dell'ambiente, previa stipula di apposita convenzione.

2. Lo statuto della Fondazione, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dovrà prevedere che:

a) il patrimonio sia costituito esclusivamente con il conferimento di capitali da parte di enti pubblici;

b) la maggioranza dei componenti degli organi della Fondazione sia designata dal Ministro dell'ambiente e siano previsti rappresentanti di enti pubblici cointeressati alla informazione e divulgazione ambientale, delle Regioni e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

c) le azioni ed i servizi di informazione e divulgazione ambientale, da svolgere anche in collaborazione con Regioni ed enti locali, siano di interesse nazionale;

d) sia istituito un organo di revisione e controllo della gestione amministrativa composto di tre membri, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno designato dal Ministro dell'ambiente tra i dirigenti generali dell'Amministrazione dello Stato;

e) il Consiglio dei ministri possa disporre lo scioglimento in base a motivata deliberazione;

f) la dotazione patrimoniale iniziale derivi dal conferimento da parte dello Stato di lire 12 miliardi e 500 milioni da erogare nel biennio 1989-1990.

3. Per l'attuazione dei programmi di informazione e divulgazione ambientale, di cui al comma 1, è autorizzata la spesa, per il biennio 1989-1990, di lire 12 miliardi e 500 milioni.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 7.

*(Tutela dall'inquinamento acustico,
atmosferico e idrico)*

1. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentito il Comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e sentiti i Ministri interessati, fissa i criteri di priorità degli interventi di disinquinamento acustico, atmosferico e idrico, i criteri di elaborazione dei relativi programmi di risanamento e dei progetti di opere necessarie per la realizzazione dei programmi, nonché le modalità e le scadenze relative alla presentazione delle proposte di finanziamento da parte delle regioni competenti per territorio.

2. I programmi di risanamento acustico sono adottati dalle regioni, anche su proposta dei comuni, in forma di stralcio che anticipa, per aree caratterizzate da elevato inquinamento acustico e, in particolare, da elevata densità abitativa o da rilevante interesse turistico, i piani regionali di risanamento acustico da adottarsi, comunque, da parte delle regioni entro il 31 dicembre 1993. I citati programmi devono assicurare i livelli di rumorosità prefissati dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, mediante la realizzazione di progetti per l'abbattimento alla sorgente delle emissioni sonore e di sistemi di difesa passiva di isolamento acustico di ambienti di vita destinati ad usi speciali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Con apposita convenzione, stipulata tra il Ministro dell'ambiente e la Fondazione, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, sono determinati obiettivi, tempi e condizioni di servizio.

4. Il Ministro dell'ambiente trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attività della Fondazione.

TITOLO III

INTERVENTI URGENTI NEL SETTORE
DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 9.

*(Interventi urgenti di risanamento
acustico, atmosferico ed idrico)*

1. Il Ministero dell'ambiente provvede, entro il 1990, al completamento della redazione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 319. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990.

2. Nel triennio 1988-1990, le Regioni, anche su proposta delle province e dei comuni, hanno facoltà di chiedere al Ministero dell'ambiente il concorso al finanziamento di interventi di particolare urgenza per il risanamento acustico, atmosferico ed idrico di aree caratterizzate da un eccezionale grado di inquinamento.

3. Gli interventi proposti ai sensi del comma 2 devono essere inseriti in programmi urgenti di risanamento acustico, atmosferico ed idrico, da redigersi da parte delle Regioni. Essi possono anche derivare dai piani generali previsti dalle specifiche leggi in materia. Gli stessi programmi urgenti che rientreranno come stralcio in quelli futuri devono prevedere:

a) le strategie di azione che possano avere effetti di riduzione di più tipi di inquinamento e del maggior numero di agenti inquinanti;

b) la adozione, sulla base della ricognizio-

(Segue: *Testo del Governo*)

3. I programmi di risanamento atmosferico sono adottati dalle regioni, anche su proposta dei comuni, in forma di stralcio che anticipa, per aree caratterizzate da elevato inquinamento dell'aria e, in particolare, da elevata densità abitativa o da rilevante interesse turistico, i piani di risanamento previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1983. I citati programmi devono assicurare, mediante la realizzazione dei progetti per l'abbattimento alla sorgente delle emissioni nell'ambiente esterno di uno o più inquinanti dell'aria elencati nelle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 1983, e successivi aggiornamenti ed integrazioni, che nelle aree menzionate i livelli nell'aria degli inquinanti oggetto degli interventi siano inferiori ai limiti previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. I programmi di risanamento di parti di bacini idrografici di fiumi a carattere interregionale, caratterizzati da livelli di inquinamento tali da recare pregiudizio allo sviluppo delle forme di vita acquatica o all'eventuale destinazione per la produzione di acqua potabile, sono proposti dalle regioni competenti per territorio in forma di stralcio che anticipa in parte il piano generale di risanamento delle acque, previsto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319. I citati programmi devono assicurare, mediante la realizzazione di opportuni progetti, che, nelle aree menzionate, i livelli di inquinanti siano inferiori ai requisiti imperativi di qualità previsti dalla direttiva CEE n. 78/659, per le acque ciprinicole e, in mancanza, ai valori guida previsti per tali acque dalla citata direttiva CEE. Inoltre, per le acque da destinarsi alla produzione per uso potabile, i programmi devono assicurare il raggiungimento di livelli inquinanti inferiori ai requisiti imperativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, per le acque di categoria A1 e, in mancanza, ai valori guida previsti, per le acque di categoria A2, dal citato decreto. Il Ministro dell'ambiente provvede, entro il 1990, al

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ne delle emissioni inquinanti e della loro importanza specifica, di interventi volti all'abbattimento alla fonte delle emissioni in questione;

c) i criteri per la gestione degli impianti ecologici esistenti per assicurare l'efficienza del loro funzionamento;

d) la individuazione e l'applicazione delle procedure di controllo sulle fonti delle emissioni inquinanti;

e) la stima dei benefici, in termini di riduzione dell'inquinamento, del complesso degli interventi individuati e la verifica della conformità con gli obiettivi di qualità ed i limiti alle emissioni previsti dalla normativa vigente;

f) la stima dei fabbisogni finanziari per l'attuazione delle iniziative individuate.

4. I programmi urgenti di risanamento acustico devono assicurare, entro le aree prescelte, oltre al censimento delle emissioni sonore ed il loro contenimento alla fonte entro i limiti previsti da norme di legge, il conseguimento dell'obiettivo di livelli di rumorosità, per quanto concerne l'esposizione al rumore dell'ambiente esterno e quella al rumore negli ambienti abitativi, inferiori ai limiti che saranno fissati con decreto del Ministro dell'ambiente.

5. I programmi urgenti di risanamento atmosferico hanno carattere di stralcio che anticipa i piani di risanamento previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 1983, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 23 maggio 1983. I citati programmi urgenti devono assicurare, entro le aree prescelte, oltre al censimento di emissioni di fumi, gas e polveri ed il loro contenimento alla fonte entro i limiti previsti dalla normativa vigente, che nell'ambiente esterno i livelli nell'aria degli inquinanti, oggetto degli interventi, siano inferiori ai limiti previsti dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 1983 e successivi aggiornamenti ed integrazioni.

6. I programmi urgenti di risanamento idri-

(Segue: *Testo del Governo*)

completamento della redazione del piano generale di risanamento delle acque.

5. I programmi di risanamento di cui ai precedenti commi devono prevedere;

- a) la definizione dell'area da risanare;
- b) la ricognizione delle fonti inquinanti e della loro importanza relativa;
- c) la definizione organica degli interventi di risanamento;
- d) l'identificazione di sistemi, impianti ed apparati, nonchè di criteri e modalità di gestione del territorio per ridurre l'inquinamento;
- e) l'individuazione e l'applicazione di procedure di vigilanza sulle fonti inquinanti;
- f) la stima di benefici in termini di riduzione dell'inquinamento del complesso degli interventi individuati e la verifica della conformità con gli *standards* previsti;
- g) la stima dei fabbisogni finanziari per l'attuazione delle iniziative individuate.

6. Il Ministero dell'ambiente concorre al finanziamento della predisposizione dei citati programmi di risanamento acustico, atmosferico ed idrico, nonchè delle rilevazioni sul territorio necessarie a tal fine.

7. I progetti di opere per l'attuazione dei programmi di risanamento sono predisposti, nelle materie di rispettiva competenza, dalle regioni, dagli enti locali e loro consorzi e da altri soggetti e sono trasmessi dalla regione competente per territorio al Ministero dell'ambiente secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 1. Le domande di finanziamento dei progetti devono essere corredate dal programma di risanamento relativo all'area territoriale cui si riferiscono gli interventi proposti, nonchè da una documentazione che illustri l'ordine di priorità e la funzione dei progetti nel contesto del programma al quale afferiscono.

8. Entro 60 giorni dalla ricezione delle proposte di finanziamento dei progetti, il Ministro dell'ambiente, sulla base dei risultati dell'istruttoria e delle valutazioni della Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui all'articolo 14 della legge 28

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

co, che anticipano o danno attuazione al piano generale di risanamento delle acque previsto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, devono assicurare, entro le aree prescelte, oltre al catasto degli scarichi ed il loro contenimento alla fonte entro i limiti previsti dalla normativa vigente, che i livelli di inquinamento dei corpi idrici siano inferiori ai requisiti imperativi di qualità previsti dalla direttiva CEE n. 659/78 per le acque ciprinicole e, in mancanza, ai valori guida previsti per tali acque dalla citata direttiva CEE. Per le acque da destinarsi alla produzione per uso potabile, i programmi devono assicurare, oltre al carattere prioritario degli interventi, il raggiungimento di livelli di inquinamento inferiori ai requisiti imperativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, per le acque di categoria A1 e, in mancanza, ai valori guida previsti, per le acque di categoria A2, dal citato decreto presidenziale. Per le necessità del bacino idrografico del fiume Po si provvede ai sensi del Titolo V.

7. Per la prima attuazione del presente articolo, le Regioni interessate trasmettono al Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i progetti immediatamente eseguibili per l'attuazione dei programmi. Tali progetti possono essere anche quelli presentati al FIO per il finanziamento. Per l'ulteriore attuazione, nei successivi novanta giorni, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentito il Comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e sentiti i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa i criteri di elaborazione dei programmi urgenti di risanamento e dei progetti di opere necessarie per la realizzazione dei programmi, le modalità e le scadenze relative alla presentazione delle richieste, nonchè i criteri di valutazione dei progetti ed indica le risorse finanziarie disponibili nei successivi esercizi finanziari. Al fine della valutazione verrà data specifica considerazione agli interventi contemplanti misure urgenti per il risanamento acustico, atmosferico ed idrico nelle aree metropolitane e nei comuni di rilevante interesse turistico.

(Segue: *Testo del Governo*)

febbraio 1986, n. 41, e sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina con proprio decreto gli interventi ammessi al finanziamento. Con lo stesso decreto il Ministro dell'ambiente fissa le modalità ed i tempi di erogazione dei finanziamenti, avvalendosi, all'occorrenza, della Cassa depositi e prestiti.

9. All'onere derivante dagli interventi per il disinquinamento acustico, valutato in lire 85 miliardi per l'anno 1988 e in lire 90 miliardi annui per ciascuno degli anni 1989 e 1990, a quello derivante dagli interventi per il disinquinamento atmosferico, valutato in lire 50 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, e da quello derivante dagli interventi per il disinquinamento idrico, valutato in lire 80 miliardi per l'anno 1988, lire 75 miliardi per l'anno 1989 e lire 70 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. I progetti di opere per l'attuazione dei citati programmi di risanamento sono trasmessi dalla Regione competente per territorio al Ministero dell'ambiente secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 7. Le richieste di finanziamento dei progetti devono essere corredate oltre che dal programma di risanamento relativo all'area territoriale cui si riferiscono gli interventi proposti, da una documentazione che illustri l'ordine di priorità e la funzione dei progetti nel contesto del programma al quale afferiscono.

9. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle richieste di finanziamento dei progetti, il Ministro dell'ambiente, sulla base dei risultati dell'istruttoria e delle valutazioni della Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina con proprio decreto gli interventi ammessi al finanziamento.

10. Al fine delle autorizzazioni di cui all'articolo 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349, relative agli scarichi nelle acque del mare, effettuati mediante natanti, di materiali provenienti da dragaggio di fondali marini o salmastri o da dragaggi di terreni litoranei emersi, il Ministro dell'ambiente, anche avvalendosi dell'Istituto di idrobiologia e dell'Istituto di ricerca applicata alla pesca, di concerto con il Ministro della marina mercantile, procede entro il 31 dicembre 1990 all'elaborazione della mappa della contaminazione dei fondali marini dei principali porti italiani, alla ricognizione delle caratteristiche delle zone di mare potenzialmente destinate a ricevere tali materiali, nonché alla definizione delle aree a tal fine destinate, nell'ambito ed in coerenza con il piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento previsto dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979. A partire dal 1° gennaio 1989 è vietato lo scarico effettuato mediante navi ed aeromobili nelle acque del mare di rifiuti industriali. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione allo scarico in mare dei mate-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 8.

(*Aree ad elevato rischio di crisi ambientale*)

1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è sostituito dal seguente:

«5. Al fabbisogno finanziario annuale per le istruttorie tecniche concercenti l'individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, per la definizione dei piani, nonché per l'attuazione degli interventi ivi previsti, si farà fronte con appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, determinati con le modalità di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887».

Art. 9.

(*Interventi di disinquinamento nelle aree metropolitane e a Roma*)

1. Una quota delle risorse destinate al finanziamento dei progetti e degli interventi di cui all'articolo 7 è destinata alle aree metropolitane dei comuni di Torino, Milano, Trieste, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Catania.

2. Nell'ambito dei progetti e degli interventi per opere infrastrutturali e di recupero urbano nelle aree metropolitane una quota delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

riali provenienti dalle operazioni di perforazione, coltivazione e produzione effettuate nei giacimenti petroliferi *off-shore* e dei materiali provenienti da dragaggio dei fondali marini o salmastri o da dragaggio di terreni litoranei emersi.

11. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1989 e lire 73 miliardi per l'anno 1990; per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1989 e lire 50 miliardi per l'anno 1990; per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 6 e 10 è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e lire 70 miliardi per l'anno 1990.

(*V. articolo 5, comma 7, del testo proposto dalla Commissione*)

(*V. articolo 9, comma 7, del testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

risorse è riservata agli interventi di cui all'articolo 7.

3. La determinazione delle quote di riserva sopra definite è fissata con decreto interministeriale dei Ministri dell'ambiente, dell'interno e per i problemi delle aree urbane.

4. I progetti indicati nei commi precedenti sono trasmessi ai Ministri dell'ambiente, dell'interno e per i problemi delle aree urbane. I progetti sono approvati con decreto interministeriale dei Ministri dell'ambiente, dell'interno e per i problemi delle aree urbane, sulla base dei risultati dell'istruttoria e delle valutazioni della Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e di risanamento ambientale di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a tal fine integrata da due esperti designati dal Ministro per i problemi delle aree urbane e da due esperti designati dal Ministro dell'interno.

Art. 10.

*(Costituzione
del patrimonio naturalistico nazionale
e istituzione di nuovi parchi nazionali)*

1. Oltre quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia circa le competenze attribuite ai singoli Ministeri e i relativi procedimenti, il Ministro dell'ambiente promuove la costituzione di aree protette nelle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale attraverso intese con le regioni competenti da attuarsi mediante convenzioni urbanistico-ambientali cui partecipino le regioni, le province autonome e gli enti locali nel cui territorio sono localizzate le aree, nonchè i soggetti pubblici e privati interessati. Per le aree protette marine il Ministro dell'ambiente procede d'intesa con il Ministro della marina mercantile. In via prioritaria ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede, con le stesse modalità, all'istituzione dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, del Delta Padano e della riserva marina di Orosei.

2. La convenzione urbanistico-ambientale, stipulata dai legali rappresentanti dei soggetti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(V. Titolo IV del testo proposto dalla Commissione)

(Segue: *Testo del Governo*)

di cui al comma 1, equivale all'intesa di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha efficacia sostitutiva degli strumenti urbanistici in ordine alla destinazione d'uso dei beni oggetto della convenzione nonchè di ogni altra autorizzazione o concessione dell'autorità contraente e costituisce dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza degli interventi ivi previsti. A tal fine si adottano le misure di pubblicità nazionali o locali in relazione al suo contenuto.

3. Il Ministro dell'ambiente è autorizzato ad assumere nella convenzione, ai fini dell'equilibrio finanziario dell'iniziativa, gli oneri relativi alle acquisizioni dei suoli, nonchè ulteriori spese necessarie per la costituzione delle aree protette.

4. Nella convenzione urbanistico-ambientale sono definiti i programmi di attuazione degli interventi, gli apporti e le iniziative di ciascun soggetto stipulante nonchè le modalità di gestione delle aree protette.

5. Trascorsi sei mesi dall'avvio della proposta di intesa per la istituzione del parco, terrestre o marino, della riserva naturale o della riserva marina, senza che sia stata adottata la convenzione urbanistico-ambientale, le posizioni delle amministrazioni pubbliche sono raccolte in una conferenza dei servizi, cui possono partecipare anche associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Le acquisizioni relative sono rimesse dal Ministro dell'ambiente.

6. In mancanza di intesa, lo schema definitivo di convenzione urbanistico-ambientale istitutivo del parco e del relativo statuto sono adottati, su proposta del Ministro dell'ambiente, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

7. La gestione delle aree protette costituite in base al comma 1, in relazione alla dimensione ed alla complessità che le caratterizza, può essere affidata ad appositi enti dotati di autonomia finanziaria e di gestione. Gli statuti di tali enti autonomi sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente, di intesa

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

con le regioni e le province autonome interessate, e debbono corrispondere ai seguenti principi e direttive:

a) salvaguardare, anche con apposita rappresentanza, l'indirizzo tecnico-scientifico da parte del Ministero dell'ambiente;

b) garantire alla gestione delle aree protette la partecipazione delle comunità locali che insistono sulle medesime;

c) prevedere ipotesi di conferimento al Ministro dell'ambiente della facoltà di commissariamento temporaneo della gestione dell'area protetta;

d) assicurare la nomina diretta da parte dello Stato degli organi di controllo amministrativo-contabile;

e) salvaguardare le finalità pubbliche di tutela del patrimonio naturale nazionale che hanno accompagnato gli atti costitutivi dei parchi esistenti.

8. Il Ministro dell'ambiente autorizza gli enti di gestione delle aree protette a gestire imprese strumentali o collaterali al perseguimento delle attività istituzionali delle aree medesime, a copertura, sia pure parziale, degli oneri e purchè compatibili con le finalità istituzionali.

9. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministro dell'ambiente è autorizzato a concedere contributi all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso e all'Ente Parco nazionale d'Abruzzo.

10. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 8, valutati per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in lire 50 miliardi e per l'anno 1990 il lire 60 miliardi, all'onere derivante dal comma 7, valutato per l'anno 1988 in 9 miliardi e per ciascuno degli anni 1989 e 1990 in lire 13 miliardi, ed all'onere derivante dal comma 9, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando rispettivamente gli specifici accantonamenti «Norme per la costituzione del patrimonio naturalistico nazionale», «Norme generali sui

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo del Governo)

parchi nazionali e le altre riserve naturali» e, parzialmente, l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

(Ricerca ambientale)

1. Una quota annuale non inferiore al 10 per cento del conferimento al Fondo speciale per la ricerca applicata previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, al netto delle riserve finalizzate stabilite dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, è utilizzata per finanziare attività di ricerca rilevanti per la salvaguardia dell'ambiente, nell'ambito dei tipi di intervento a valere sul Fondo, anche attraverso le società di ricerca costituite con le risorse del Fondo medesimo.

2. La riserva di cui al comma 1 viene rideterminata ogni anno sulle disponibilità nette del Fondo.

3. Il Comitato previsto dall'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato con un membro nominato dal Ministro dell'ambiente in sua rappresentanza.

4. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro dell'ambiente pongono in essere i necessari raccordi operativi affinché la Commissione di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, tenga conto dello stato e delle iniziative di ricerca applicata.

5. All'onere derivante dall'esecuzione dell'articolo 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349, valutato in 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Fondo per interventi destinati alla tutela ambientale».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 10.

(Ricerca ed innovazione tecnologica
in materia ambientale)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, predispone, in esecuzione dell'articolo 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano nazionale di ricerca per la lotta all'inquinamento atmosferico. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1989 e lire 10 miliardi per l'anno 1990.

2. Una quota non inferiore al 10 per cento del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, determinata annualmente al netto delle riserve finalizzate ai sensi della legge 13 febbraio 1987, n. 22, è utilizzata, nell'ambito dei progetti finanziabili ai sensi della legge istitutiva del Fondo, per attività di ricerca applicata rilevanti per la difesa dell'ambiente, da realizzare anche attraverso società di ricerca costituite con le risorse del Fondo medesimo. Sono prioritariamente finanziati i progetti di ricerca volti allo sviluppo di tecnologie per l'abbattimento alla fonte delle emissioni di inquinanti nell'aria e nell'acqua nonché allo sviluppo ed alla messa a punto su scala industriale di cicli di produzione e di prodotti che, a parità di valutazione economica e commerciale, siano caratterizzati da un minor potenziale inquinante per l'ambiente, incluso quello urbano. Il comitato previsto dall'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ai predetti fini integrato da un membro nominato dal Ministro dell'am-

(Segue: *Testo del Governo*)

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(Promozione della qualità dell'ambiente e nuova occupazione)

1. È autorizzata la spesa di lire 280 miliardi per l'anno 1988, lire 300 miliardi per l'anno 1989 e lire 400 miliardi per l'anno 1990, da destinarsi alla creazione di occupazione aggiuntiva per giovani disoccupati mediante iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente. Almeno il 50 per cento delle disponibilità è riservato a iniziative localizzate nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. Le predette iniziative sono promosse da amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da regioni, da agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, da enti pubblici di ricerca, da università, da enti parco nazionali, da organismi di gestione delle aree protette, da servizi di difesa del suolo, da province, da comuni e loro consorzi, da comunità montane, da aziende municipalizzate, da associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

biente, in sua rappresentanza. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro dell'ambiente pongono in essere i necessari raccordi affinché la Commissione di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, tenga conto dello stato e delle iniziative di ricerca applicata.

3. Le agevolazioni previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 14 febbraio 1982, n. 46, sono prioritariamente concesse alle imprese industriali che intendono modificare il ciclo produttivo al fine di ridurre le emissioni sonore, nonché quelle di inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, con particolare riguardo ai rifiuti tossici e nocivi. Con deliberazione del CIPE saranno modificate, al fine predetto, le condizioni di ammissibilità agli interventi del Fondo.

Art. 11.

(Promozione della qualità dell'ambiente e nuova occupazione)

1. È autorizzata la spesa di lire 182 miliardi e 500 milioni per l'anno 1989 e lire 162 miliardi e 500 milioni per l'anno 1990 da destinarsi alla creazione di nuova occupazione mediante iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente. Almeno il 50 per cento della disponibilità è riservata ad iniziative localizzate nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. Le predette iniziative riguardano progetti per:

a) la salvaguardia, la valorizzazione, il recupero, la gestione di aree di particolare rilevanza ambientale, quali definite nel sistema dei parchi e delle riserve naturali, nazionali, regionali e interregionali, negli strumenti urbanistici adottati dai comuni o da loro consorzi, nei piani di sviluppo delle comunità montane, ovvero definite dai comuni in base a motivata deliberazione;

b) la gestione dei servizi di depurazione

(Segue: *Testo del Governo*)

stesse sono attuate da cooperative di produzione e lavoro e da imprese pubbliche e private.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con propria delibera fissa i criteri di priorità di intervento, i criteri di valutazione dei progetti relativi alle iniziative di cui al comma 1 e definisce le caratteristiche e le modalità di presentazione dei progetti stessi.

4. I soggetti di cui al comma 2 trasmettono alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano i progetti redatti secondo le modalità fissate dalla delibera di cui al comma 3.

5. Con le modalità fissate dalla delibera di cui al comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'invio dei progetti al Ministero dell'ambiente, indicando, anche sulla base dell'esame dei medesimi da parte delle citate agenzie per l'impiego, l'ordine di priorità in relazione alla realtà ambientale ed occupazione locale.

6. La valutazione dei progetti trasmessi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano è effettuata dal Ministro dell'ambiente, il quale si avvale della Commissione di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, integrata con due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Commissione indica l'ordine di priorità dei progetti al finanziamento, sulla base dei criteri fissati dalla delibera di cui al comma 3.

7. In caso di inadempienza da parte delle regioni a statuto ordinario il CIPE, con propria delibera, può affidare i compiti di cui al comma 6 alle citate agenzie per l'impiego. Per le regioni a statuto speciale si provvede mediante delibera del Consiglio dei Ministri, fermo restando il rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

8. I giovani da impiegare nell'attuazione dei progetti, che alla data di impiego nelle relative attività debbono aver età non superiore a 29 anni, sono assunti con contratto a termine, anche a tempo parziale, di durata pari al periodo di realizzazione dell'intervento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

delle acque e di smaltimento dei rifiuti solidi di competenza delle Regioni e degli enti locali.

3. Il Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i criteri anche di ordine temporale e territoriale per la valutazione dei progetti relativi alle iniziative di cui al comma 1 definendo le modalità di presentazione dei progetti stessi.

4. I progetti previsti al comma 2 sono predisposti da Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, Regioni, province, enti locali e loro consorzi, agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, enti pubblici di ricerca, Università, enti parco nazionali, regionali e interregionali, organismi di gestione delle aree protette, aziende municipalizzate ed associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Tutti i progetti che abbiano incidenza sul territorio debbono essere corredati dal parere favorevole dei comuni e delle comunità montane, da rendersi entro trenta giorni dalla domanda.

5. Le iniziative riguardanti i progetti di cui al comma 2 sono corredate da un programma formativo nel campo di studio e ricerca cui si riferisce l'iniziativa, da predisporre e realizzare preferibilmente in collaborazione con le Università e le Regioni. Esse sono attuate da cooperative di produzione e lavoro, costituite per almeno 4/5 da giovani di età compresa fra i 18 ed i 29 anni compiuti all'atto della presentazione del progetto, ovvero da Regioni, da enti locali o da imprese pubbliche e private, che per l'attuazione dei progetti assumono giovani aventi l'età sopra indicata, con contratto a termine di durata pari al periodo di realizzazione del progetto medesimo.

6. I soggetti di cui al comma 4 trasmettono semestralmente, entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, alle Regioni competenti per territorio i progetti redatti secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 3.

(Segue: *Testo del Governo*)

9. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 6, formula la proposta da sottoporre al CIPE, che delibera sull'attribuzione dei finanziamenti.

10. Il Ministero dell'ambiente stipula apposite convenzioni con i soggetti realizzatori dei progetti ammessi a finanziamenti. In dette convenzioni sono previste in particolare le modalità di erogazione degli acconti, del saldo e quelle di controllo della regolare esecuzione degli interventi, nonché quelle concernenti l'utilizzazione di eventuali beni materiali ed immateriali derivanti dall'attuazione del progetto. La prosecuzione dell'attività oggetto degli interventi spetta, a parità di condizioni, all'impresa o cooperativa che ha realizzato l'intervento stesso.

11. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 280 miliardi per l'anno 1988, lire 300 miliardi per l'anno 1989 e lire 400 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988 e 1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Promozione della qualità dell'ambiente e nuova occupazione».

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Le Regioni esprimono parere sull'ordine di priorità delle iniziative in relazione all'interesse ambientale dell'intervento proposto ed alla realtà occupazionale della Regione interessata. In caso di inadempimento delle Regioni a statuto ordinario, il Ministro dell'ambiente fissa un termine per la trasmissione delle istanze ad esse presentate dai soggetti di cui al comma 4 e si sostituisce nelle conseguenti valutazioni. Per le Regioni a statuto speciale e le province autonome si provvede mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, fermo restando il rispetto degli Statuti e delle relative norme di attuazione.

7. La istruttoria dei progetti trasmessi dalle Regioni è effettuata dal Ministro dell'ambiente, il quale si avvale della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, integrata da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche per quanto attiene all'ordine di priorità dei progetti da ammettere al finanziamento.

8. Il Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 7, formula la proposta da sottoporre al CIPE, che delibera sull'attribuzione dei finanziamenti.

9. Il Ministero dell'ambiente stipula apposite convenzioni con i soggetti realizzatori dei progetti ammessi a finanziamento. In dette convenzioni sono previste, in particolare, le modalità di erogazione degli acconti, del saldo, quelle di controllo della regolare esecuzione degli interventi, nonché quelle concernenti l'utilizzazione di eventuali beni materiali ed immateriali derivanti dall'attuazione del progetto. La prosecuzione dell'attività oggetto degli interventi spetta, a parità di condizioni, all'impresa o cooperativa che ha realizzato l'intervento stesso.

10. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui progetti finanziati, l'impegno finanziario di ogni progetto, gli obiettivi, i criteri impiegati, il numero ed il tipo di giovani impiegati.

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO III
STRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI.
MISURE ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI

Art. 13.

(*Servizio geologico*)

1. Per la formazione della carta geologica e per i successivi aggiornamenti, nonché per i relativi rilevamenti, le attività ad essi strumentali e la restituzione cartografica è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per l'anno 1988, lire 30 miliardi per il 1989 e lire 30 miliardi per il 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

2. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

(*Sistema informativo nazionale
per l'ambiente*)

1. È autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per l'anno 1988, di lire 35 miliardi per il 1989 e di lire 35 miliardi per il 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per la realizzazione del sistema informativo nazionale per l'ambiente, volto a promuovere, organizzare e razionalizzare la conoscenza ambientale, in particolare ai fini della programmazione degli interventi sul territorio, del controllo dello stato qualitativo e quantitativo delle risorse naturali e della verifica

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(V. articolo 5, comma 1, del testo del Governo)

Art. 12.

(*Carta geologica*)

1. Per la formazione della carta geologica e per i successivi aggiornamenti, nonché per i relativi rilevamenti, le attività ad essi strumentali e la restituzione cartografica è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1989 e lire 25 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite coordinando l'attività svolta agli scopi ivi specificati dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti pubblici anche economici.

(V. articolo 7 del testo proposto dalla Commissione).

(Segue: *Testo del Governo*)

dell'efficacia della spesa pubblica per la salvaguardia dell'ambiente.

2. A tal fine il CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce:

a) linee guida per la raccolta, trattamento, archiviazione e rappresentazione delle informazioni afferenti al sistema informativo nazionale per l'ambiente;

b) linee guida per assicurare lo sviluppo coordinato ed integrato di sistemi informativi regionali compatibili con il sistema informativo nazionale per l'ambiente;

c) modalità per l'integrazione con sistemi informativi, reti e banche dati in materia ambientale esistenti presso altre amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso gli enti pubblici, le regioni, gli enti locali e le unità sanitarie locali.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo il Ministro dell'ambiente, sentito il Provveditore generale dello Stato, è autorizzato a stipulare convenzioni con organismi pubblici e privati specializzati per le attività di cui alle lettere a) e b) e con le regioni per le attività di cui alla lettera c):

a) attività di supporto all'elaborazione delle proposte di cui al comma 2;

b) realizzazione, messa in funzione, aggiornamento della base di dati e la eventuale temporanea gestione, anche per moduli funzionali, del sistema informativo nazionale per l'ambiente;

c) attività di raccolta di dati di interesse regionale, rilevanti ai fini del sistema informativo nazionale, nonchè per il sostegno alla realizzazione o all'adeguamento di sistemi informativi regionali.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'ambiente si avvale di un Comitato composto dai dirigenti generali preposti ai servizi del Ministero dell'ambiente, da sei esperti di chiara fama e presieduto dal medesimo Ministro dell'ambiente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

5. Per le attività preliminari, la raccolta dei dati e le indagini sul territorio occorrenti alla redazione della Relazione biennale al Parlamento sullo stato dell'ambiente, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1988 e di lire 5 miliardi per l'anno 1990 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

6. All'onere di lire 30 miliardi per l'anno 1988, lire 35 miliardi per il 1989 e lire 40 miliardi per il 1990, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

*(Agenzia per le informazioni
e l'educazione ambientale)*

1. Per l'attuazione delle finalità previste dagli articoli 1, comma 3, e 14, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonchè al fine di rendere effettivo l'esercizio del diritto di tutti i cittadini di accesso alla informazione sullo stato dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente promuove la costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico, di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile, denominata Agenzia per le informazioni e l'educazione ambientale.

2. Una convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, regola l'affidamento in concessione alla Agenzia per le informazioni e l'educazione ambientale dei servizi e delle attività indicati negli articoli 1, comma 3, e 14, commi 1 e 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonchè delle ulteriori attività connesse il cui esercizio si ritenga utile affidare alla società concessionaria. La con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(V. articolo 8 del testo proposto dalla Commissione)

(Segue: *Testo del Governo*)

venzione fissa oneri e *standards* di servizio, nonchè le regole relative all'accesso alle informazioni, alla trasparenza della gestione del servizio ed alle relative tariffe.

3. Restano comunque affidate al Ministero dell'ambiente le funzioni afferenti a prescrizioni, direttive ed orientamenti relativi alla raccolta di dati e alla loro diffusione attraverso sportelli aperti al pubblico, nonchè a produzioni di materiale didattico e di propaganda; le funzioni previste dall'articolo 5, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349; le nomine e le revocche di rappresentanti negli organi di gestione dei Centri di educazione ambientale ed in analoghi organismi locali e regionali; i rapporti in materia di informazione ed educazione ambientale con organismi di rilevanza costituzionale ed internazionale; la predisposizione di seminari, corsi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni tematiche di rilevanza nazionale ed internazionale.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è approvato lo statuto dell'Agenzia per le informazioni e l'educazione ambientale, sulla base dei seguenti principi organizzativi:

a) attribuzione necessaria della maggioranza azionaria al Ministero dell'ambiente, nel limite di 30 miliardi da conferire nel triennio 1988-1990;

b) articolazione dei servizi e delle attività su tutto il territorio nazionale;

c) integrazione di servizi resi con il sistema informativo del Ministero dell'ambiente, con la scuola e con la RAI-TV;

d) continuità del pubblico servizio;

e) partecipazione al capitale sociale delle regioni;

f) divieto di assumere la gestione di partecipazioni in altre società;

g) riserva degli organi di amministrazione attiva e del collegio sindacale a favore dello Stato ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile;

h) possibilità della società di collaborare ad attività promosse dal Ministero dell'ambiente con organizzazioni internazionali e comunitarie.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

5. Con lo stesso decreto sono assicurate le modalità di coordinamento funzionale tra dirigenza tecnica ed amministrativa dell'Agenzia per le informazioni e l'educazione ambientale e del competente servizio ministeriale.

6. Le associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono autorizzate, anche in deroga ai relativi statuti, a partecipare al capitale dell'Agenzia per le informazioni e l'educazione ambientale.

7. All'onere di lire 10 miliardi per l'anno 1988, lire 10 miliardi per il 1989 e lire 10 miliardi per il 1990, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(Formazione nel settore ambientale)

1. Il Ministero dell'ambiente promuove la formazione dei tecnici, dei quadri e dei dirigenti della pubblica Amministrazione nel settore ambientale.

2. A tal fine il Ministro dell'ambiente stipula convenzioni, anche pluriennali, con Università, istituti nazionali e regionali, centri di educazione e formazione, scuole di specializzazione di provata e riconosciuta competenza in materia ambientale.

3. Le Università, gli istituti, i centri e le scuole allegano alle convenzioni di cui al comma 2 i programmi di formazione distinti per tipologie formative, durata e caratteristiche culturali dei corsi.

4. I contenuti formativi dei corsi debbono associare attività teoriche ad esperienze pratiche.

5. I corsi di durata superiore a dieci mesi si concludono con prove finali ed ai partecipanti che abbiano superato le prove è rilasciato un

(Segue: *Testo del Governo*)

(V. articolo 10 del testo del Governo)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

attestato che ha valore ai fini dello sviluppo di carriera, secondo gli ordinamenti delle rispettive Amministrazioni.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1989 e lire 10 miliardi per l'anno 1990.

Art. 14.

(*Materiale informativo a carattere didattico*)

1. Ogni anno, il Ministero dell'ambiente, d'accordo con il Ministero della pubblica istruzione e con le Regioni interessate, promuove, anche con la collaborazione delle Università e degli istituti di ricerca presenti sul territorio, l'elaborazione e la pubblicazione di materiale informativo a carattere didattico da distribuire nelle scuole.

TITOLO IV

PARCHI

Art. 15.

(*Istituzione di nuovi parchi nazionali*)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e in attesa della legge-quadro sui parchi e le riserve naturali prevista dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il Ministro dell'ambiente, onde assicurare la tutela e la gestione del patrimonio naturale del Paese e promuovere il raggiungimento di obiettivi scientifici, educativi, culturali e sociali, propone, d'intesa con le Regioni e sentiti gli enti locali territorialmente interessati, l'istituzione dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti bellunesi, dei monti Sibillini e del parco marino del golfo di Orosei.

2. Per la finalità e con le procedure di cui al comma 1, e nel rispetto della disposizione del presente Titolo, il Ministro dell'ambiente propone:

a) entro otto mesi dall'entrata in vigore

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della presente legge, l'istituzione del Parco nazionale dell'Aspromonte, comprendente:

1) la zona aspromontana del Parco nazionale della Calabria, istituito con la legge 2 aprile 1968, n. 503;

2) la restante parte del massiccio aspromontano, ivi compresa la dorsale appennina di congiungimento alle Serre catanzaresi;

3) tutte le aree idonee a dare una configurazione unitaria e continuativa tra le zone montane prima indicate e la fascia costiera territorialmente interessata;

b) la costituzione di altri parchi, anche interregionali, ed in particolare del Parco del delta del Po.

3. Qualora si tratti di parchi marini, il Ministro dell'ambiente procede d'intesa con il Ministro della marina mercantile.

Art. 16.

(Provvedimento istitutivo del parco)

1. I parchi di cui all'articolo 15 sono istituiti, espletate le procedure ivi previste, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Con il provvedimento istitutivo del parco sono approvate:

a) la perimetrazione provvisoria dei limiti territoriali del parco, descritta in cartografia in scala non inferiore a 1:25.000;

b) le necessarie misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59, definite in modo graduato e correlate alle esigenze delle singole situazioni territoriali e alle finalità del parco;

c) l'istituzione dell'ente parco con personalità giuridica di diritto pubblico regolato da uno statuto che preveda come organi il presidente, il consiglio direttivo, la giunta esecutiva e il collegio dei revisori dei conti.

3. Il provvedimento istitutivo del parco ne individua la sede amministrativa.

4. Lo statuto del parco, di cui al comma 2, lettera c), sarà conforme alle prescrizioni del presente Titolo.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. Gli enti parco sono iscritti nella tabella IV allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e ad essi si applicano le norme contenute in detta legge, salvi gli eventuali adattamenti che si rendessero necessari per consentire un più razionale impiego del personale in rapporto a particolari esigenze.

Art. 17.

(*Organi del parco*)

1. Il Ministro dell'ambiente nomina con proprio decreto:

- a) il presidente del parco;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la commissione tecnico-scientifica;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente del parco è nominato, d'intesa con la Regione interessata, tra persone particolarmente qualificate in materia di tutela dell'ambiente.

3. Il consiglio direttivo è formato dal presidente del parco e da quindici consiglieri, prescelti fra persone qualificate in materia di ambiente. I consiglieri sono designati per due terzi fra persone indicate dal Ministro dell'ambiente, dalle Regioni e dagli enti locali interessati e, per il rimanente terzo, sulla base delle indicazioni del Consiglio nazionale per l'ambiente. Il consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti.

4. La commissione tecnico-scientifica è composta di non più di nove membri, esperti in discipline afferenti alla tutela dell'ambiente e del territorio, scelti fra rose di nomi indicati da Università e da enti od istituti di rilievo nazionale che svolgono la propria attività in materia di tutela della natura e dell'ambiente.

5. Il collegio dei revisori dei conti è nominato d'intesa con la Regione interessata ed è formato da tre componenti prescelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

6. Gli organi dell'ente parco durano in carica cinque anni. Essi dovranno uniformarsi agli assetti definiti dalla legge-quadro sui

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

parchi e le riserve naturali, di cui all'articolo 15, comma 1.

Art. 18.

*(Attribuzioni degli organi del parco
e norme organizzative)*

1. Il consiglio direttivo nomina:
 - a) la giunta esecutiva;
 - b) il direttore del parco;
 - c) i componenti dell'Ufficio di piano.
2. Il direttore del parco è nominato, nella prima seduta del consiglio direttivo, con incarico a termine. Egli assiste con voto consultivo alle sedute del consiglio direttivo e della giunta esecutiva e ne attua le deliberazioni. È altresì incaricato della trattazione degli affari di ordinaria amministrazione, provvede a far conoscere i vincoli ed i divieti, le prescrizioni e le disposizioni di legge e regolamentari, dirige i servizi ed adotta, nell'ambito delle sue competenze, le misure, anche d'urgenza, necessarie al migliore funzionamento del parco.
3. La commissione tecnico-scientifica formula agli organi di gestione del parco ogni indicazione utile al conseguimento dei fini istituzionali del parco stesso e alla sua migliore gestione; coordina le indagini scientifiche ritenute opportune; esprime parere preventivo sugli atti che riguardano la conservazione dei valori e dei caratteri fondamentali dell'area tutelata, nonché sui piani e programmi di intervento sull'area stessa.
4. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente parco.
5. Per lo svolgimento delle attività relative alla prima attuazione, il consiglio direttivo provvede alla costituzione di un Ufficio di piano composto da tecnici di particolare qualificazione ambientale. Essi opereranno nel rispetto dei termini e delle direttive fissate nel provvedimento di designazione.
6. Presso ogni ente parco, su iniziativa del suo presidente, viene promossa la costituzione della consulta del parco, organismo consultivo che riunisce in pubblica assemblea gli

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

esponenti locali elettivi ed i rappresentanti locali delle principali organizzazioni culturali e di protezione ambientale. La consulta, presieduta dal presidente del parco, si riunisce almeno due volte l'anno per l'esame dei problemi del parco, per la presentazione di proposte di iniziative di carattere economico e sociale compatibili con le esigenze di tutela nonchè per la valutazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti. La direzione dell'ente parco assicura i servizi di segreteria della consulta.

7. Lo statuto del parco definisce le ulteriori e particolari attribuzioni del presidente del parco nonchè la struttura organizzativa del parco medesimo.

8. Il Corpo forestale dello Stato è impiegato, in conformità alle leggi vigenti, per la vigilanza del parco.

9. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'articolo 15, comma 1, nonchè per collaborare con il Corpo forestale alla vigilanza delle aree protette, l'ente parco può richiedere l'utilizzazione di giovani per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 11.

Art. 19.

(Piano territoriale del parco)

1. Il piano territoriale del parco, in prosieguo denominato piano, indica gli obiettivi generali e di settore, le priorità degli interventi, le prescrizioni, le incentivazioni e i vincoli posti per il raggiungimento degli obiettivi fissati, nonchè il perimetro definitivo del parco. Il piano potrà essere attuato e integrato attraverso piani di settore funzionali.

2. Il piano è adottato dal consiglio direttivo del parco, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro due anni dalla emanazione del provvedimento istitutivo, sentita la Regione interessata.

3. Dalla data della delibera di adozione del piano si applicano le misure di salvaguardia in ordine alla destinazione d'uso del territorio anche nei confronti delle previsioni degli strumenti urbanistici.

4. Il presidente del parco, entro dieci giorni

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dalla data della delibera di cui al comma 3, dispone il deposito del piano presso la segreteria dell'ente parco e presso la segreteria dei comuni interessati, a disposizione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi. Dell'intervenuto deposito viene data notizia nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e mediante altre idonee forme di pubblicità. Chiunque abbia interesse può presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del termine del deposito, osservazioni al piano avanti al consiglio direttivo che formula le proprie controdeduzioni con delibera motivata entro i successivi novanta giorni.

5. Il presidente del parco, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la formulazione delle controdeduzioni, trasmette la delibera di adozione del piano e quella sulle osservazioni al Ministro dell'ambiente che, d'intesa con la Regione, approva il piano con proprio decreto. Il decreto non può contenere modifiche d'ufficio mentre può portare modificazioni conseguenti alla decisione sulle osservazioni presentate. Dell'avvenuta approvazione del piano viene data notizia nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e mediante altre idonee forme di pubblicità.

6. Le variazioni al piano sono adottate con la stessa procedura prevista per la sua adozione ed approvazione.

7. Il piano tiene luogo, per i territori cui si riferisce, del piano paesistico regionale, previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. Le determinazioni del piano prevalgono su quelle del piano paesistico regionale, ove adottato.

8. Le determinazioni del piano che comportano vincoli di carattere generale e particolare, individuati con rappresentazione cartografica adeguata, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. I comuni territorialmente interessati al parco adeguano i propri strumenti urbanistici alle determinazioni del piano entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione e del relativo atto di approvazione.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

9. L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e degli interventi ivi previsti.

10. In caso di inerzia da parte degli enti ed organismi competenti o se non si realizzino le intese di cui al presente articolo, il Consiglio dei ministri adotta le determinazioni del caso, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Regione interessata, con le procedure previste dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, oppure, ove trattasi di Regione ad autonomia speciale o di provincia ad ordinamento autonomo, dalle corrispondenti disposizioni previste dalle norme di attuazione dei rispettivi Statuti.

Art. 20.

(Parchi interregionali)

1. Ai parchi interregionali di cui all'articolo 15, comma 2, si applicano le seguenti specifiche disposizioni:

a) il consiglio direttivo è composto per due terzi dai rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, eletti con voto limitato, e per un terzo da rappresentanti del Ministero dell'ambiente;

b) per quanto riguarda i piani territoriali, la loro approvazione è demandata alle Regioni competenti, ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 21.

(Finanziamento statale)

1. Il Ministro dell'ambiente concede finanziamenti agli enti di gestione dei parchi nazionali, interregionali e regionali, sulla base di programmi e progetti per la tutela, la valorizzazione e la gestione dei parchi, in relazione alla data della loro presentazione, ai tempi di attuazione, ai risultati ambientali conseguibili ed al consenso delle amministra-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zioni locali. Al fine di realizzare detti programmi e progetti il Ministro dell'ambiente può promuovere appositi accordi di programma. Gli enti di gestione dei parchi devono presentare rendiconto delle spese effettuate evidenziando il raggiungimento degli obiettivi dei programmi e progetti finanziati.

2. La ripartizione della somma di lire 50 miliardi, prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinata alla creazione di nuovi parchi nazionali e interregionali, è effettuata secondo quanto indicato nella delibera del CIPE di approvazione del programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale.

3. La somma di lire 70 miliardi, di cui alla tabella «C», accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali», della citata legge n. 67 del 1988, di pertinenza del Ministero dell'ambiente, è trasferita alla tabella «B» della citata legge n. 67 del 1988, con la istituzione di apposito accantonamento di pertinenza del Ministero dell'ambiente, destinato a «Contributi ordinari per la gestione dei parchi». È autorizzata la spesa della predetta somma di lire 70 miliardi per far fronte per il biennio 1989-1990 alle spese ordinarie di gestione dei parchi nazionali ed interregionali. Essa è così ripartita:

a) lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1989 e 1990 a favore dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso;

b) lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1989 e 1990 a favore dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo;

c) lire 10 miliardi complessivi per ciascuno degli esercizi 1989 e 1990 a favore dei nuovi parchi indicati all'articolo 15, comma 2;

d) lire 10 miliardi complessivi per ciascuno degli esercizi 1989 e 1990 a favore degli ulteriori nuovi parchi nazionali ed interregionali indicati dalla delibera del CIPE di approvazione del programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

e) lire 5 miliardi complessivi per ciascuno degli esercizi 1989 e 1990, a favore di altri parchi nazionali, interregionali, regionali e riserve naturali.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. È autorizzata, per il biennio 1989-1990, la spesa di lire 50 miliardi, da destinare al finanziamento di investimenti a favore dei parchi nazionali, interregionali, regionali e di riserve naturali, sulla base di convenzioni urbanistico-ambientali stipulate dal Ministero dell'ambiente con le Regioni per le proposte di nuovi parchi e con i soggetti gestori per i parchi esistenti, sulla base di progetti finalizzati al perseguimento degli obiettivi istitutivi dei singoli parchi, della data di loro presentazione, dei tempi della loro effettuazione, dei risultati ambientali conseguibili, del consenso delle amministrazioni locali.

TITOLO V

INTERVENTI PER IL RISANAMENTO DEL BACINO DEL FIUME PO

Art. 22.

*(Conferenza interregionale permanente
per il risanamento e la tutela
del bacino idrografico del fiume Po)*

1. In attesa della approvazione della legge-quadro per la difesa del suolo e della legge speciale per il fiume Po, la Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po, istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 1988, in prosieguo denominata Conferenza, adotta il piano di risanamento allo scopo di assicurare che gli interventi siano programmati ed attuati considerando l'intero bacino idrografico come un ecosistema unitario, e adempie agli ulteriori compiti previsti nel citato decreto. Alle riunioni della Conferenza partecipano con voto deliberativo i rappresentanti delle altre Regioni del bacino non indicati nel decreto medesimo qualora siano interessate agli argomenti posti all'ordine del giorno.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

(*Piano di risanamento*)

1. Il piano di risanamento ha lo scopo di:

a) fermare il progressivo degrado e, successivamente, migliorare la qualità delle acque interne superficiali e sotterranee, esistenti nell'ambito del bacino del fiume Po, destinate all'alimentazione, all'irrigazione, a fini ricreativi e turistici;

b) fermare il progressivo degrado della qualità delle acque, soprattutto costiere, del mare Adriatico, specialmente nella sua parte settentrionale;

c) coordinare gli interventi di attuazione del piano di risanamento con quelli operati dal Magistrato del Po per l'assetto idrogeologico del fiume sulla base degli studi effettuati per l'asta principale del fiume Po e per i suoi sottobacini.

2. Il piano di risanamento comprende, in particolare, gli interventi per:

a) la depurazione degli effluenti urbani ed industriali, in attuazione di quanto disposto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la depurazione degli effluenti degli allevamenti zootecnici;

c) la riduzione del carico inquinante immesso nel bacino del fiume Po attraverso:

1) incentivi alla trasformazione dei cicli produttivi industriali;

2) interventi per la diminuzione dell'impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;

d) la regolazione e la disciplina delle escavazioni che modificano il trasporto solido e la capacità di autodepurazione dei fiumi del bacino idrografico padano;

e) la salvaguardia, la regolamentazione e l'uso delle risorse naturali nelle aree fluviali anche per finalità ricreative e del tempo libero.

3. Per la redazione del piano di risanamento, il comitato tecnico, istituito dall'articolo 3 del

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 1988, procede:

a) alla elaborazione del quadro organico delle informazioni sulla situazione ecologico-ambientale del bacino del fiume Po, utilizzando le fonti e gli studi disponibili;

b) al censimento degli interventi in corso di attuazione, o comunque programmati o definiti dalle Amministrazioni statali, dalle Regioni e dagli enti locali;

c) alla formulazione di proposte per il coordinamento, l'unificazione e l'integrazione del sistema di monitoraggio e di informazioni ambientali per il fiume Po.

4. Il piano di risanamento si articola in programmi pluriennali; questi, a loro volta, in progetti di rilevanza interregionale - ivi compresi i progetti pilota - ovvero di rilevanza regionale e locale.

5. La Conferenza, su proposta del comitato tecnico di cui al comma 3, adotta:

a) lo schema direttivo degli interventi di piano di lungo periodo;

b) il programma triennale degli interventi;

c) il programma annuale degli interventi.

6. Il primo programma triennale è riferito al periodo 1988-1990 ed il primo programma annuale al 1988.

Art. 24.

*(Segretario generale per il risanamento
e la tutela del bacino idrografico
del fiume Po)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto nomina, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Segretario generale per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po, in prosieguo detto Segretario generale. Il Segretario generale è scelto tra i funzionari della carriera direttiva dello Stato o delle Regioni e resta in carica per un triennio.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Al Segretario generale sono affidati i seguenti compiti:

a) dare esecuzione alle decisioni del comitato tecnico e concorrere alle proposte di attività da esso dipendenti;

b) coordinare lo svolgimento di studi, ricerche e sperimentazioni utili per la redazione del piano di risanamento, con particolare riferimento ai criteri ed agli obiettivi, da sottoporre anche alle previste approvazioni ministeriali, volti ad indirizzare le produzioni in agricoltura e nell'industria in modo compatibile con le esigenze di protezione del sistema ecologico fluviale;

c) svolgere le attività occorrenti per l'istruttoria dei progetti da inserire nel piano di risanamento;

d) riferire alla Conferenza sullo stato di attuazione del piano di risanamento per l'esercizio dei poteri di vigilanza;

e) curare la raccolta dei dati relativi agli interventi e alle risorse messe a disposizione dallo Stato con finalizzazione immediata, ponendo in evidenza anche le spese facenti capo a tutte le Amministrazioni dello Stato, alle Regioni ed agli enti locali, ai sensi del Titolo I, quale spesa ambientale finalizzata al risanamento del bacino del fiume Po. In particolare, dovranno essere rilevate le spese relative agli interventi deliberati nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, quali individuate nell'ambito del bacino idrografico del fiume Po ai sensi dell'articolo 8;

f) assumere la rappresentanza esterna della Conferenza ad ogni effetto di legge, essendo autorizzato a sottoscrivere tutti gli atti di attuazione ed esecuzione delle deliberazioni della Conferenza, nell'ambito delle attività di progettazione, di istruttoria di progetti, di verifica delle attività esecutive, di raccolta ed elaborazione dei dati, e comunque per le attività poste in essere per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 22;

g) operare il coordinamento della gestione degli accordi di programma ai sensi dell'articolo 4.

3. L'Ufficio del Segretario generale organizza il servizio informativo per assicurare la conoscenza delle informazioni e dei dati

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

raccolti a favore delle pubbliche Amministrazioni interessate e di chiunque ne abbia interesse in adempimento del dovere di informazione previsto all'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per gli atti di rilevanza ambientale.

Art. 25.

(Attuazione del programma annuale degli interventi)

1. All'attuazione degli interventi previsti dal programma annuale provvedono il Ministero dell'ambiente e le altre Amministrazioni statali, le Regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, sulla base dei progetti di cui all'articolo 23, comma 4, o dei progetti predisposti dai singoli enti.

2. Per la realizzazione di interventi che comportino l'azione congiunta di Amministrazioni dello Stato, Regioni e di enti locali sono stipulati gli accordi di programma di cui all'articolo 4.

Art. 26.

(Bacini fluviali dell'Adige e del Reno)

1. La Conferenza può provvedere, in attesa della costituzione degli appositi organismi di gestione, alla salvaguardia ed alla tutela dei bacini fluviali dell'Adige e del Reno con le modalità organizzative e le disponibilità finanziarie previste nel presente Titolo.

2. La Conferenza è inoltre tenuta a raccordare gli interventi del piano per il risanamento del fiume Po con gli interventi programmati dallo Stato e dalle Regioni per i bacini dei fiumi Adige e Reno, in relazione anche alla loro rilevanza agli effetti della protezione dell'alto e medio bacino del mare Adriatico.

Art. 27.

(Finanziamento statale)

1. Per il raggiungimento delle finalità del presente Titolo è autorizzata la spesa di lire 1.650 miliardi per il triennio 1988-1990, ivi compreso lo stanziamento di lire 300 miliardi

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 11 marzo 1988, n. 67.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

(Inquadramento a domanda di personale)

1. Nel limite dei posti di organico previsti per il Ministero dell'ambiente il personale assunto ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è inquadrato a domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli del Ministero dell'Ambiente, conservando la qualifica, i livelli in godimento e l'anzianità maturata e previo superamento di una prova di idoneità.

2. Il personale inquadrato in ruolo ai sensi del comma 1 sarà collocato nel ruolo dopo quello inquadrato ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 29.

(Province autonome)

1. Ogni riferimento della presente legge alle Regioni si intende effettuato, ove siano interessate, anche alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 30.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione nel 1988 dell'articolo 5 si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 7, 8, 9, 10 e 12, determinato in complessive lire 189 miliardi e 500 milioni per l'anno 1989 e lire 290 miliardi e 500 milioni

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale», nonché parzialmente utilizzando l'accantonamento «Promozione della qualità dell'ambiente e creazione di nuova occupazione» per lire 77 miliardi e 500 milioni per l'anno 1989 e lire 77 miliardi e 500 milioni per l'anno 1990.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, determinato in lire 182 miliardi e 500 milioni per l'anno 1989 ed in lire 162 miliardi e 500 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Promozione della qualità dell'ambiente e creazione di nuova occupazione».

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 21, determinato in complessive lire 120 miliardi per gli anni 1989 e 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 27, determinato in complessive lire 1.650 miliardi, si provvede: quanto a lire 300 miliardi per il 1988, a valere sullo stanziamento disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge 11 marzo 1988, n. 67; quanto a lire 600 miliardi per il 1989 ed a lire 750 miliardi per il 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi per il disinquinamento del bacino padano».